



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 29 SETTEMBRE 2003

SERIE EDITORIALE ORDINARIA

Sommario

AVVISO DI RETTIFICA N. 40/01-SE.O. 2003 (3.4.0)
Deliberazione di Consiglio Regionale n. VII/841 dell'1 luglio 2003 «Approvazione dello Statuto dell'Istituto per il diritto allo Studio Universitario (I.S.U.) dell'Università degli Studi di Bergamo», pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 30, Serie Ordinaria del 21 luglio 2003 3696

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 19 SETTEMBRE 2003 - N. 15216 (2.2.1)
Approvazione – ai sensi dell'art. 34 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 6 legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 – dell'Accordo di Programma, sottoscritto in data 8 agosto 2003, tra Regione Lombardia e Comune di Milano per l'attuazione di interventi di recupero funzionale e ambientale del sistema dei navigli milanesi, la riqualificazione urbanistica dell'area della darsena e la formazione e la costituzione di una «società consortile» per la valorizzazione dei navigli lombardi 3696

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 15 SETTEMBRE 2003 - N. 7/14170 (2.1.0)
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2003, disposte ai sensi dell'art. 27, comma 12 della l.r. 35/97, dell'art. 49 comma 7 e dell'art. 49-bis, comma 3 della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile (Reg. CE) n. 1260/99, art. 20, paragrafo 1) – 6° provvedimento 3699

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 15 SETTEMBRE 2003 - N. 7/14255 (3.2.0)
Istituzione del «Registro ortopedico protesico lombardo (ROLP)» presso l'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano – Schema di convenzione tra la Regione Lombardia, l'Istituto Ortopedico Galeazzi e l'Università degli Studi di Milano 3701

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 15 SETTEMBRE 2003 - N. 7/14258 (5.3.5)
Approvazione della seconda fase della programmazione economico-finanziaria prevista per l'esercizio finanziario 2003-2005 a favore dei Comuni che intervengono d'ufficio alla realizzazione degli interventi di bonifica e/o smaltimento di rifiuti, a seguito di ordinanze emesse ai sensi dell'art. 217 del T.U.L.S. e/o art. 54, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 3704

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 15 SETTEMBRE 2003 - N. 7/14259 (1.1.1/2.2.1)
Presa d'atto della sottoscrizione in data 22 luglio 2003 dell'Accordo di Programma tra lo Stato e la Regione Lombardia, previsto all'articolo 72 del decreto legislativo 112/1998 ai fini del trasferimento alla medesima Regione Lombardia delle funzioni in materia di incidenti rilevanti 3706

DECRETO ASSESSORE REGIONALE 18 SETTEMBRE 2003 - N. 15076 (2.2.1)
Approvazione, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 9/99 e dell'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dell'Accordo di Programma avente ad oggetto l'attuazione del Programma Integrato di Intervento finalizzato al recupero e riqualificazione dell'area industriale dismessa di via Boccaccio ed alla realizzazione di nuova edilizia residenziale, ubicato nel comune di Cernusco sul Naviglio (MI) 3708

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

D.G. Risorse e bilancio

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 16 SETTEMBRE 2003 - N. 14853 (2.1.0)
Integrazione contributo F.R.I.S.L. 1997/98 iniziativa O) Tutela delle acque a favore del Comune di Casciago per la realizzazione del progetto O/00015 «Interventi urgenti e sistemazione fognaria» 3713

3.4.0 SERVIZI SOCIALI / Diritto allo studio
2.2.1 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Programmazione / Accordi di programma
2.1.0 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilità
3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità
5.3.5 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Rifiuti e discariche
1.1.1 ASSETTO ISTITUZIONALE / Profili generali / Rapporti Stato-Regioni

D.G. Formazione, istruzione e lavoro

DECRETO DIRETTORE GENERALE 9 SETTEMBRE 2003 - N. 14200 (3.3.0)	
Proroga al 12 dicembre 2003 dei termini per la conclusione dell'attività formativa dei progetti cofinanziabili con il Fondo Sociale Europeo, obiettivo 3 - Misura A2, A3, B1, C2, C3, E1 - Dispositivi Multimisura Extra-Obbligo Formativo e Formazione Superiore Intervento Ponte anno 2002-2003	3713
DECRETO DIRETTORE GENERALE 24 SETTEMBRE 2003 - N. 15573 (3.3.0)	
Parziale modifica dispositivo Multimisura per la presentazione di progetti di cui alla deliberazione n. 7/12008 del 7 febbraio 2003 e alla d.g.r. n. 7/13084 del 23 maggio 2003, Fondo Sociale Europeo, obiettivo 3, Obbligo Formativo «Percorsi Triennali Sperimentali»	3714
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 9 SETTEMBRE 2003 - N. 14173 (3.4.0)	
Assegnazione, impegno e contestuale liquidazione a n. 2492 richiedenti ammissibili del «buono scuola 2003», per la somma complessiva di € 2.006.954,96 - art. 4, comma 121, lettera a) della l.r. 5 gennaio 2000 n. 1; d.c.r. 20 dicembre 2001, n. VII/390; d.g.r. 14 febbraio 2003 n. 7/12112 - VI provvedimento	3714

D.G. Sanità

CIRCOLARE REGIONALE 19 SETTEMBRE 2003 - N. 30 (3.2.0)	
Rilevazioni SDO, precisazioni in ordine alle dd.g.r. 12287 del 4 marzo 2003 e 13796 del 25 luglio 2003 ed ulteriori indicazioni riguardanti il flusso informativo	3715

D.G. Agricoltura

DECRETO DIRETTORE GENERALE 16 SETTEMBRE 2003 - N. 14828 (4.3.0)	
Organismo Pagatore Regionale - PSR 2000-2006 - Modifiche ed integrazioni a valenza tecnica alle disposizioni attuative della misura «o» approvate con d.g.r. n. 7/5328 del 2 luglio 2001	3716

D.G. Giovani, sport e pari opportunità

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 22 SETTEMBRE 2003 - N. 15351 (4.7.3)	
Modifiche al decreto n. 12225 del 22 luglio 2003 «Aggiornamento dell'albo regionale delle associazioni, movimenti e organizzazioni delle donne - Anno 2003»	3716

D.G. Artigianato, nuova economia, ricerca e innovazione tecnologica

COMUNICATO REGIONALE 22 SETTEMBRE 2003 - N. 137 (4.5.0)	
Comunicato alle forme associative artigiane - L.r. 20 marzo 1990 n. 17, art. 10 - Investimenti socio-economici	3717

D.G. Infrastrutture e mobilità

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA II SETTEMBRE 2003 - N. 14518 (5.2.0)	
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Provincia di Cremona - Classificazione a strada provinciale n. 84 del tratto di strada dal km 10 + 330 al km 12 + 310 e declassificazione a strada comunale del relativo tratto di S.P. n. 84 sotteso dal km 10 + 330 al km 12 + 010 in comune di Soresina (CR)	3717
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 12 SETTEMBRE 2003 - N. 14605 (5.2.0)	
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Provincia di Lodi - Declassificazione a strada comunale del tratto della S.P. n. 16 «Lodi-Zelo Buon Persico» dal km 8 + 160 al km 8 + 840 in comune di Zelo Buon Persico (LO) e classificazione a strada provinciale della nuova variante alla S.P. n. 16 realizzata in località Mignete in comune di Zelo Buon Persico (LO)	3717
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 12 SETTEMBRE 2003 - N. 14606 (5.2.0)	
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Provincia di Lodi - Declassificazione a strada comunale del tratto della S.P. n. 218 «Casalmaiocco-Villavesco» dal km 0 + 000 al km 0 + 900 in comune di Casalmaiocco (LO)	3717
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 12 SETTEMBRE 2003 - N. 14607 (5.2.0)	
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Provincia di Lodi - Declassificazione a strada comunale del tratto della S.P. n. 141 «Brembio-Somaglia» dal km 2 + 750 al km 4 + 300 in comune di Brembio (LO)	3717
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 12 SETTEMBRE 2003 - N. 14610 (5.2.0)	
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Provincia di Lodi - Declassificazione a strada comunale del tratto della S.P. n. 168 «Secugnago-Brembio-Livraga» dal km 2 + 084 al km 2 + 614 in comune di Brembio (LO)	3717
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 12 SETTEMBRE 2003 - N. 14611 (5.2.0)	
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Provincia di Lodi - Declassificazione a strada comunale del tratto della S.P. n. 143 «Secugnago-Turano Lodigiano» dal km 0 + 000 al km 0 + 489 in comune di Secugnago (LO)	3718
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 12 SETTEMBRE 2003 - N. 14612 (5.2.0)	
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Provincia di Lodi - Declassificazione a strada comunale del tratto della S.P. n. 219 «Casalmaiocco-Confin Vizzolo Predabissi» dal km 0 + 000 al km 0 + 180 in comune di Casalmaiocco (LO)	3718
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 16 SETTEMBRE 2003 - N. 14826 (5.2.1)	
Opere di segnalamento e telecomunicazioni relative alle tratte Brescia-Pisogne e Bornato-Rovato della linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo. Approvazione tecnico-economica del progetto a valere sui fondi della legge 611/96	3718
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 19 SETTEMBRE 2003 - N. 15183 (5.2.1)	
Approvazione in linea tecnica ed economica del progetto definitivo di eliminazione di un PL alla progressiva km 34+761 e realizzazione di una pista ciclopedonale e del progetto esecutivo di eliminazione di un PL alla progressiva 35+431 e realizzazione di una strada di collegamento in via Rovedoli, relativi al completamento del progetto di ammodernamento della linea Brescia-Iseo-Edolo	3719

3.3.0 SERVIZI SOCIALI / Formazione professionale

3.4.0 SERVIZI SOCIALI / Diritto allo studio

3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità

4.3.0 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura

4.7.3 SVILUPPO ECONOMICO / Lavoro / Pari opportunità

4.5.0 SVILUPPO ECONOMICO / Artigianato

5.2.0 AMBIENTE E TERRITORIO / Infrastrutture di comunicazione

5.2.1 AMBIENTE E TERRITORIO / Infrastrutture di comunicazione / Trasporti

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 19 SETTEMBRE 2003 - N. 15184	(5.2.1)	
Decreto di approvazione in linea tecnica ed economica del progetto esecutivo delle opere di armamento relative alla tratta Bornato - Sale Marasino e alla stazione di Darfo Boario Terme redatto dalla Società Ferrovie Nord Milano Ingegneria, relativo al completamento del programma di ammodernamento della linea Brescia - Iseo - Edolo		
		3720
D.G. OO.PP., politiche per la casa ed edilizia residenziale pubblica		
COMUNICATO REGIONALE 23 SETTEMBRE 2003 - N. 138	(5.1.3)	
Incarichi di collaudo assegnati il 18 settembre 2003		
		3722

(BUR2003011)

Avviso di rettifica n. 40/01-Se.O. 2003

(3.4.0)

Deliberazione di Consiglio Regionale n. VII/841 dell'1 luglio 2003 «Approvazione dello Statuto dell'Istituto per il diritto allo Studio Universitario (I.S.U.) dell'Università degli Studi di Bergamo», pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 30, Serie Ordinaria del 21 luglio 2003

Al punto 1) del dispositivo al posto delle parole «di approvare lo Statuto dell'Istituto per il diritto allo Studio Universitario (I.S.U.) dell'Università degli Studi di Milano ...»,

si legga «... di approvare lo Statuto dell'Istituto per il diritto allo Studio Universitario (I.S.U.) dell'Università degli Studi di Bergamo ...».

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(BUR2003012)

D.p.g.r. 19 settembre 2003 - n. 15216

(2.2.1)

Approvazione - ai sensi dell'art. 34 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 6 legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 - dell'Accordo di Programma, sottoscritto in data 8 agosto 2003, tra Regione Lombardia e Comune di Milano per l'attuazione di interventi di recupero funzionale e ambientale del sistema dei navigli milanesi, la riqualificazione urbanistica dell'area della darsena e la formazione e la costituzione di una «società consortile» per la valorizzazione dei navigli lombardi

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Visto l'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto l'art. 6 della legge Regionale 14 marzo 2003, n. 2 «Programmazione negoziata regionale»;

Vista la d.g.r. n. 12511 del 28 marzo 2003, con la quale la Regione Lombardia ha promosso l'Accordo di Programma finalizzato a definire gli interventi di recupero funzionale e ambientale del sistema dei navigli milanesi, la riqualificazione urbanistica dell'area della darsena, la formazione e la costituzione di un «soggetto unico» per la valorizzazione dei navigli lombardi;

Richiamata la d.g.r. n. 7/14003 in data 8 agosto 2003 con la quale è stata approvata l'ipotesi di Accordo di Programma promosso dalla Regione Lombardia per l'attuazione di interventi di recupero funzionale e ambientale del sistema dei navigli milanesi, la riqualificazione urbanistica dell'area della darsena e la formazione e la costituzione di una «società consortile» per la valorizzazione dei navigli lombardi;

Dato atto che il suddetto Accordo di Programma in data 8 agosto 2003 è stato formalmente sottoscritto dal Sindaco del comune di Milano Gabriele Albertini e dal Presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni;

Visto l'art. 6 della legge regionale 14 marzo 2003 n. 2 «Programmazione negoziata regionale» ed in particolare il comma 8 del citato articolo, il quale stabilisce che l'Accordo di Programma è approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale o per sua delega dall'Assessore competente per materia;

Visto il d.p.g.r. n. 6133 del 10 aprile 2003 con il quale l'Assessore Regionale alle Opere Pubbliche, Politiche per la Casa ed Edilizia Residenziale Pubblica è stato delegato allo svolgimento degli adempimenti del Presidente della Giunta Regionale ed alla sottoscrizione degli atti conseguenti per l'approvazione nei procedimenti relativi agli Accordi di Programma promossi ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 «Testo Unico sugli Enti Locali»;

Decreta

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34 comma 4 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 6 comma 8 della l.r. 14 marzo 2003 n. 2, l'Accordo di Programma tra Regione Lombardia e Comune di Milano per l'attuazione di interventi di recupero funzionale e ambientale del sistema dei navigli milanesi, la riqualificazione urbanistica dell'area della darsena e la formazione e la costituzione di una «società consortile» per la valorizzazione dei navigli lombardi, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2. di disporre ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 comma 10 della l.r. 2/2003, la pubblicazione del presente decreto e

dell'allegato Accordo di Programma sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

p. Il presidente
L'Assessore alle Opere Pubbliche
Politiche per la Casa ed ERP:
Carlo Lio

REGIONE LOMBARDIA
COMUNE DI MILANO

ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA REGIONE LOMBARDIA E COMUNE DI MILANO FINALIZZATO A DEFINIRE

- Gli interventi di recupero funzionale ed ambientale del sistema dei navigli milanesi
- La riqualificazione urbanistica dell'area della darsena di Milano
- La formazione e la costituzione di un «soggetto unico» per la «valorizzazione dei navigli lombardi»

ACCORDO DI PROGRAMMA

(ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e della l.r. 14 marzo 2003, n. 2)

PER DISCIPLINARE

- gli interventi di recupero funzionale ed ambientale del sistema dei navigli milanesi;
- la riqualificazione urbanistica dell'area della Darsena di Milano;
- la formazione e la costituzione di un «soggetto unico» per la «Valorizzazione dei navigli lombardi»;

TRA

- la **Regione Lombardia**, con sede in Milano via Pola n. 14, nella persona del Presidente, Roberto Formigoni
- il **Comune di Milano**, con sede in Milano, piazza della Scala n. 2, nella persona del Sindaco, Gabriele Albertini;

VISTI

- l'art. 34 del testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- la legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 «Programmazione negoziata regionale»;

PREMESSO CHE

- alla Regione Lombardia, in base all'art. 86 del d.lgs. n. 112/98, compete la gestione dei beni del demanio idrico appartenenti al proprio territorio e che in base all'art. 89 del d.lgs. medesimo alla Regione sono state trasferite, tra le altre, le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica ed alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;

- la Regione Lombardia, con d.g.r. n. 8631 del 27 marzo 2002, ha incaricato il Politecnico di Milano per l'esecuzione di un programma di consulenza finalizzato alla redazione di un Master Plan per il recupero del sistema dei Navigli lombardi;

- con convenzione, sottoscritta il 27 maggio 2003, la Regione Lombardia ha trasferito al comune di Milano la delega di competenze sulla zona portuale della Darsena;

- il comune di Milano, con Provvedimento n. 36 del 31 maggio 2002, del Sindaco Commissario straordinario per l'emergenza del traffico e della mobilità nella città di Milano ha disposto la «dichiarazione di pubblico interesse della proposta di parcheggio pubblico da realizzare, in project financing, nel sottosuolo della località Darsena/Cantore, presentata dalle Società Precompressi s.p.a. e V.F.V. Consulverno s.r.l. ai sensi dell'art. 37-bis l. n. 109/94»;

- la Regione Lombardia, con d.g.r. n. 12511 del 28 marzo 2003, ha promosso il presente Accordo di Programma;

- la Regione Lombardia, con d.g.r. n. 13718 del 18 luglio 2003, ha approvato la Convenzione con il comune di Milano per la realizzazione degli interventi per il consolidamento e la salvaguardia delle sponde e dell'ambiente circostante dei Navigli milanesi;

- la Regione Lombardia, con d.g.r. n. 14003 dell'8 agosto 2003, ha approvato l'ipotesi del presente Accordo di programma ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 8 della l.r. 14 marzo 2003, n. 2;

Tutto ciò premesso, tra i soggetti interessati all'Accordo di Programma, come sopra individuati

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.

2. Oggetto dell'Accordo

Il presente Accordo di Programma:

a) definisce gli interventi e le opere necessarie per il recupero funzionale e ambientale del sistema dei navigli milanesi, nonché il soggetto tenuto a realizzarli;

b) definisce le modalità per la riqualificazione urbanistica dell'area della Darsena di Milano;

c) le modalità e le procedure per la formazione e la costituzione di un «soggetto unico» di gestione per la valorizzazione dei Navigli lombardi.

3. Interventi per il recupero funzionale e ambientale del sistema dei navigli milanesi

Nell'ambito della redazione del Master Plan, sono stati operati sondaggi, indagini, rilievi e prove in sito finalizzate alla messa in sicurezza ed al «restauro architettonico» delle sponde dei Navigli Grande e Pavese in territorio del comune di Milano.

Tali studi hanno evidenziato i «punti critici» ove intervenire prioritariamente:

- Naviglio Grande - via Alzaia Naviglio Grande - sponda sinistra nei pressi della passerella di via Casale;
- Naviglio Grande - entrambe le sponde in prossimità del ponte di via Valenza;
- Naviglio Grande - sponda destra in prossimità della passerella d'ingresso della Canottieri Milano;
- Naviglio Grande - sponda sinistra - via Alzaia Naviglio Grande in prossimità del numero civico 156;
- Naviglio Grande - sponda sinistra nei pressi di via Ludovico il Moro n. 3;
- Naviglio pavese - sponde crollate o pericolanti nel territorio comunale.

Il comune di Milano si impegna a attuare i suddetti interventi di messa in sicurezza delle sponde, sulla base delle modalità di intervento definite dall'apposito gruppo di lavoro.

Il costo delle opere, stimato in 2 milioni di euro, viene finanziato dalla Regione Lombardia.

La realizzazione degli interventi sarà gestita dal comune di Milano sulla base di apposita Convenzione, approvata con d.g.r. n. 13718 del 18 luglio 2003.

4. Riqualificazione urbanistica dell'area della Darsena di Milano

Nella Convenzione, richiamata nelle premesse, con la quale è stata trasferita al comune di Milano la funzione di autorità demaniale sulla zona portuale della Darsena e delle altre connesse funzioni di controllo e manutenzione, la Regione Lombardia ha altresì riconosciuto lo stato di degrado dell'area impegnandosi a contribuire alla realizzazione delle opere di consolidamento e restauro delle sponde per un importo di 5 milioni di euro.

L'amministrazione Comunale, per parte sua, ha disposto con Provvedimento n. 36 del 31 maggio 2002, del Sindaco Commissario straordinario per l'emergenza del traffico e della mobilità nella città di Milano, la «dichiarazione di pubblico interesse della proposta di parcheggio pubblico da realizzare, in project financing, nel sottosuolo della località Darsena-Cantore, presentata dalle Società Precompressi s.p.a. e V.F.V. Consultecno s.r.l. ai sensi dell'art. 37-bis l. n. 109/94.

Regione Lombardia e Comune di Milano si impegnano a sviluppare l'utilizzazione del sottosuolo delle Alzaie e del Naviglio Grande, mediante un insieme coordinato di interventi, attraverso le indicazioni elaborate con apposito concorso di progettazione.

Il Comune di Milano bandirà, entro l'anno 2003, un concorso internazionale di progettazione ad inviti, ai sensi dell'art. 17 della legge 109/1994, riguardante la riqualificazione urbanistica della Darsena di Milano, secondo le modalità definite dalla Segreteria Tecnica, in **allegato A**.

Il Comune di Milano, in accordo con la Regione, dovrà garantire il coordinamento e l'integrazione degli interventi di recupero ambientale e di mobilità con quelli di restituzione della fimitas delle sponde.

Regione Lombardia e Comune di Milano si impegnano a sviluppare azioni comuni, anche innovative, per il superamento delle barriere architettoniche. La Regione si impegna a contribuire con la somma di 250.000 euro, il Comune si impegna ad individuare adeguate risorse da destinare a tale intervento nel prossimo bilancio.

5. Formazione e la costituzione di un «soggetto unico» di gestione per la valorizzazione dei Navigli lombardi

Regione Lombardia e Comune di Milano ritengono necessario costituire un soggetto unico di gestione per la valorizzazione del sistema dei Navigli Lombardi, con l'obiettivo di riordinare le molteplici competenze affidate a diverse strutture regionali e ad enti esterni, nonché di dare attuazione al programma di interventi individuati dal Master Plan Navigli.

In esito all'attività della Segreteria Tecnica del presente Accordo, concordano che la forma giuridica più adatta a tale soggetto sia la Società consortile a responsabilità limitata di diritto civile, ai sensi dell'art. 2615-ter ed art. 2472 del Codice Civile.

Regione Lombardia e Comune di Milano ritengono altresì che a questa Società debbano aderire tutti i soggetti pubblici interessati ed in particolare le Province di Milano e Pavia, il comune di Pavia, il Consorzio di bonifica Est-Ticino Villoresi, le Camere di Commercio di Milano e Pavia, nonché, in una fase successiva, i Comuni lambiti dai Navigli.

6. Cronoprogramma

Le attività funzionali alla realizzazione degli interventi sono indicati nel cronoprogramma di cui all'**allegato B** del presente Accordo di programma.

7. Soggetti attuatori

Il Comune di Milano, in accordo con la Regione Lombardia, cura tutti gli adempimenti necessari per garantire che tutte le attività propedeutiche all'esecuzione degli interventi programmati siano condotte in tempi celeri ed in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia di opere pubbliche.

8. Comunicazione

Regione Lombardia coordina l'attività di comunicazione riguardante l'Accordo di Programma in collaborazione con il Comune di Milano, che si impegna a fornire tutte le informazioni necessarie a consentire tale attività, secondo i riferimenti contenuti nell'**allegato C**.

9. Piano dei costi e dei finanziamenti

Nell'**allegato D** sono indicati i costi per la progettazione e la realizzazione degli interventi oggetto del presente Accordo ed i finanziamenti attivati o da attivare:

- le risorse economiche per il recupero ed il consolidamento delle sponde;
- gli interventi conseguenti alla riqualificazione urbanistica dell'area della darsena;
- quelli per la costituzione della SCARL individuata quale «soggetto unico» per il «Recupero e la valorizzazione dei Navigli Lombardi».

10. Modificazioni e integrazioni

Eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni del presente Accordo di Programma e dei relativi allegati saranno sottoposti, previa istruttoria da parte della Segreteria Tecnica, al Collegio di Vigilanza, che potrà approvarle con voto unanime dei componenti.

11. Collegio di Vigilanza

Il Collegio di Vigilanza è costituito dal Sindaco di Milano e dal Presidente della Giunta Regionale della Lombardia, o da loro delegati.

Al Collegio di Vigilanza sono attribuite le seguenti competenze:

- a) vigilare sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo di Programma;
- b) individuare gli ostacoli di fatto e di diritto che si frapponessero all'attuazione dell'Accordo di Programma, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;
- c) provvedere, ove necessario o previsto, alla convocazione dei soggetti sottoscrittori e di altri soggetti eventualmente interessati, anche riuniti in Conferenza di Servizi, per l'acquisizione di pareri in merito all'attuazione dell'Accordo di Programma;

d) dirimere in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione ad all'attuazione dell'Accordo di Programma;

e) disporre gli interventi sostitutivi in caso di inadempimento;

f) applicare, in caso di inadempimento, le sanzioni previste al successivo punto 12 del presente Accordo di Programma;

g) approvare eventuali integrazioni o modifiche e/o aggiornamenti del presente Accordo di Programma, così come previsto al precedente punto 10.

Il Collegio, all'atto dell'insediamento, che avverrà su iniziativa del suo Presidente entro trenta giorni dall'efficacia del presente Accordo di Programma, definirà l'organizzazione e le modalità per il proprio funzionamento.

Il Collegio di Vigilanza potrà avvalersi della Segreteria Tecnica già nominata dal Comitato per l'Accordo di Programma, fatta salva la facoltà di modificarne la composizione e provvedere alle necessarie sostituzioni, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6, comma 6, lett. d) della l.r. 14 marzo 2003, n. 2.

12. Sanzioni per inadempimento

Il Collegio di Vigilanza, nel caso di accertato inadempimento da parte dei soggetti sottoscrittori del presente Accordo agli obblighi assunti, provvederà a:

a) contestare l'inadempienza, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine;

b) disporre, decorso infruttuosamente il predetto termine, gli interventi.

Resta ferma la responsabilità del soggetto inadempiente per i danni arrecati con il proprio comportamento agli altri soggetti, ai quali compete di decidere la ripartizione degli oneri sostenuti in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato, salvo riavvalersi successivamente nei confronti del soggetto inadempiente.

Nel caso in cui la gravità dell'inadempimento sia tale da compromettere definitivamente l'attuazione del presente Accordo, restano a carico del soggetto inadempiente tutte le spese sostenute dalle altre parti anche per studi, piani e progetti predisposti per realizzazione di tutto quanto previsto nel presente Accordo.

13. Controversie

Per ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente Accordo, che non venga definita bonariamente dal Collegio di Vigilanza ai sensi del punto 11.2, lett. d), sarà di competenza dell'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Foro competente sarà quello di Milano.

14. Verifiche

Il presente Accordo di Programma sarà soggetto a verifiche periodiche su richiesta motivata dei singoli soggetti sottoscrittori o del Collegio di Vigilanza.

15. Sottoscrizione, effetti e durata

Ai sensi dell'art. 8 della l.r. 2/2003, il presente Accordo di Programma, sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti interessati, sarà approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale e adottato dall'Assessore allo scopo delegato.

È disposta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del predetto decreto.

Le attività programmate sono vincolanti per i soggetti attuatori, che si assumono l'impegno di realizzarle nei tempi e nelle modalità indicate.

Milano, 8 agosto 2003

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente della Regione Lombardia:

Roberto Formigoni

Il Sindaco del Comune di Milano:

Gabriele Albertini

— • —

ALLEGATO A - CONCORSO DI PROGETTAZIONE

CONCORSO DI PROGETTAZIONE «DARSENA»

Si ipotizza di procedere ad un concorso in unica fase, preceduto da una prequalificazione e più precisamente:

– **Prequalificazione** – In forma **palese**.

Selezione dei partecipanti su curricula: aperto a tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal bando.

– **Unica fase concorsuale** – In forma **anonima**.

Redazione dei progetti preliminari: riservata ad un numero di **10** candidati selezionati nella prequalificazione.

I membri della Giuria si ipotizzano essere 9 (compresi i due membri supplenti).

a) ELEMENTI DEL CONCORSO

1. Bando
2. Documento Preliminare alla Progettazione
3. Responsabile del Procedimento
4. Giuria
5. Gestione Giuria
6. Premi
7. Segreteria Concorso
8. Materiale concorsuale

– **Bando**

Il bando di concorso contiene tutte le informazioni necessarie per partecipare al Concorso e il regolamento di partecipazione ai sensi degli artt. 58 e 60 del Regolamento della Merloni.

– **Documento Preliminare alla Progettazione**

Il Documento preliminare alla Progettazione (D.P.P.) può essere redatto internamente all'ente appaltante o fatto redigere con un incarico esterno. Preliminarmente alla stesura dovranno essere contattati tutti gli Enti e gli Uffici interessati quali: **Soprintendenza, A.T.M., A.E.M., Regione Lombardia, Comune di Milano**: Settore Pianificazione Urbana e Attuazione P.R.G. – ufficio Urbanistica, Settore Trasporti e Mobilità, Settore Viabilità, Settore Arredo Urbano, Servizio Idrico Integrato, Settore Manutenzione Strade, Settore Parchi e Giardini, ecc.

– **Responsabile del Procedimento**

Il Responsabile del Procedimento deve essere interno all'amministrazione appaltante.

Darà l'incarico al vincitore del Concorso.

– **Giuria**

La Giuria deve essere composta da membri di chiara fama. Deve essere contattata almeno qualche mese prima degli incontri e i nominativi della Giuria saranno riportati sul bando.

– **Premi**

Nel bando va indicato quale premio assegnare al vincitore. Si ipotizza che il vincitore del concorso riceva la somma di € 80.000.000 lordi a titolo di premio, che vale quale anticipazione sul compenso professionale dovuto.

Agli altri progettisti selezionati viene riconosciuto un rimborso spese lordo di € 20.000 ciascuno.

(Il Regolamento della Merloni stabilisce che «L'ammontare del premio da assegnare al vincitore è determinato in misura non superiore al 60 per cento dell'importo presunto dei servizi necessari per la redazione del progetto preliminare calcolato sulla base delle vigenti tariffe professionali. Una ulteriore somma compresa fra il 40 ed il 70 per cento è stanziata per i concorrenti ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese per la redazione del progetto preliminare»).

– **Tempi di svolgimento del concorso**

Tempo di stesura del Documento Preliminare alla Progettazione: **2/3 mesi**.

Tempo di svolgimento dalla pubblicazione del bando alla nomina del vincitore: circa **7 mesi**.

Ipotesi di calendario

Pubblicazione bando – inizi di settembre 2003

Prequalificazione: termine per la presentazione della documentazione per la prequalificazione – **metà novembre 2003**

Prequalificazione: riunioni commissione tecnica – metà/fine novembre 2003

Prequalificazione: lavori della giuria – metà/fine novembre 2003

Prequalificazione: comunicazione dell'esito dei lavori ai 10 selezionati – fine novembre 2003

Fase concorsuale: data di inizio della fase del concorso – fine novembre 2003

Fase concorsuale: termine di presentazione domande di chiarimento – primi dicembre 2003

Fase concorsuale: risposte ai quesiti (*le risposte devono essere trasmesse entro 15 giorni dalla ricezione delle domande*) – metà dicembre 2003

Fase concorsuale: consegna elaborati – **fine febbraio 2004**

Fase concorsuale: riunioni commissione tecnica – inizi marzo 2004

ALLEGATO B – CRONOGRAMMA

Descrizione Interventi	Anno 2003	Anno 2004		Anno 2005
		I Semestre	II Semestre	
Interventi sulle sponde	Inizio dei lavori	Fine dei lavori	=	=
Riqualificazione area Darsena	Indizione Bando di Concorso	Aggiudicazione	Inizio lavori	Proseguono i lavori/fine
Soggetto unico	Costituzione	Fase di avvio ed accompagnamento per il trasferimento delle competenze		Operativa – Svolge la sua «mission»

ALLEGATO C – COMUNICAZIONE

Comunicabilità e mutuabilità degli interventi pilota per il recupero delle sponde dei Navigli

Le indagini sviluppate per individuare gli interventi pilota per il recupero spondale dei navigli rappresentano un punto di riferimento che non ha precedenti e può pertanto considerarsi esemplare come patrimonio utilizzabile per interventi successivi.

Come è noto il Master Plan Navigli ha sviluppato due ricerche relative al recupero dei manufatti spondali con ricadute progettuali che sono state elaborate in stretta collaborazione fra loro.

Le due ricerche/progetto rispondevano la prima al tema del restauro dei manufatti spondali ammalorati o recentemente rifatti con modalità che richiedevano opere di completamente intonate al contesto. La seconda rispondeva al tema del consolidamento dei punti segnalati per la loro criticità statica meritevole di interventi urgenti. Dette ricerche sono state avviate partendo dall'assunto comune della specificità di interesse storico/architettonico delle strutture spondali e della contestuale difficoltà di fare carico contemporaneamente alla «pelle» del manufatto delle funzioni di dignità architettonica e di risposta staticamente adeguata ai problemi della firmitas.

Di conseguenza si è ritenuto di fornire proposte progettuali che rendessero autonomo il restauro della «pelle», attribuendo ad opportune tecniche di consolidamento del terreno spondale la risposta al tema della stabilità.

Ne sono risultati due percorsi progettuali che sono da considerarsi inediti, sia per l'analisi della storia stratificata dei manufatti spondali, sia per le prove penetrometriche, di georadar e di esplorazione mediante onde soniche che hanno consentito di appurare la natura, dimensione e consistenza dei manufatti e del terreno immediatamente a monte.

E ancora l'analisi geometrica, materica, stratigrafica e del degrado nonché le proposte progettuali di restauro dei manufatti spondali e le tecniche proposte per il consolidamento del terreno a monte dei manufatti hanno messo a punto una metodologia certamente idonea per essere mutuata in interventi analoghi che seguiranno.

Il Comune di Milano, che si è dichiarato disponibile ad essere il soggetto attuatore degli interventi sui punti «critici» nel suo territorio (cfr. il paragrafo «il recupero funzionale e ambientale del sistema dei navigli milanesi») applicherà per questi interventi sia in ambito di progetto che di esecuzione le metodologie desunte dagli studi sopra descritti ed alla fine degli stessi lavori si farà carico di redigere una accurata ed esaustiva relazione per le finalità avanti descritte.

Appare pertanto ragionevole che tale corpo di analisi, studi, ricognizioni e proposte progettuali nonché la esaustiva relazione sull'esecuzione dei lavori possa utilmente rappresentare nel loro complesso una sorta di «istruzioni per l'uso», di piccolo manuale utilizzabile da quanti dovranno affrontare per il futuro problemi similari.

Una raccomandazione utile che può sortire dall'accordo di programma è pertanto quella di assumere questo materiale come sperimentazione reiterabile consigliandone l'esportazione per i percorsi progettuali che si presenteranno nei casi avvenire.

Fase concorsuale: lavori della giuria – inizi marzo 2004

Fase concorsuale: proclamazione del vincitore – **metà marzo 2004**

ALLEGATO D – PIANO DEI COSTI E DEI FINANZIAMENTI

COSTO DELLE OPERE E DEGLI INTERVENTI

- a) Interventi di recupero funzionale ed ambientale del sistema dei navigli milanesi
- € 2.000.000,00
- b) Riqualificazione urbanistica dell'area della darsena
- € 7.250.000,00
- c) Costituzione di un «soggetto unico» per la valorizzazione dei navigli lombardi (cap. sociale, spese cost.)
- € 120.000,00
- Avvio operativo del «soggetto unico» (anno 2004)
- € 500.000,00
- Costi annui a regime del «soggetto unico» (dal 2005)
- € 3.000.000,00

RIPARTIZIONE PER OPERE DEI FINANZIAMENTI

- a) Interventi di recupero funzionale ed ambientale del sistema dei navigli milanesi

Soggetti Sottoscrittori	anno 2003 €	anno 2004 €	anno 2005 €
Regione Lombardia	1.000.000	800.000	200.000
Comune di Milano	=	=	=

- b) Riqualificazione urbanistica dell'area della darsena

Soggetti Sottoscrittori	anno 2003 €	anno 2004 €	anno 2005 €
Regione Lombardia	=	2.500.000	2.750.000
Comune di Milano	=	Le somme derivanti dal project-financing del parcheggio interrato per la sistemazione esterna stima 1.500.000 i costi del Concorso € 500.000	

- c) Costituzione di un «soggetto unico» per la valorizzazione dei navigli lombardi

Soggetti Sottoscrittori	anno 2003 €	anno 2004 €	anno 2005 €
Regione Lombardia	50.000	300.000	3.000.000
Comune di Milano	15.000	—	—

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2003013)

(2.1.0)

D.g.r. 15 settembre 2003 - n. 7/14170

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2003, disposte ai sensi dell'art. 27, comma 12 della l.r. 35/97, dell'art. 49 comma 7 e dell'art. 49-bis, comma 3 della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile (Reg. CE) n. 1260/99, art. 20, paragrafo 1) – 6° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e

successive modificazioni ed integrazioni che consente di disporre, con deliberazione della Giunta regionale, le variazioni al bilancio relative ad assegnazioni dello Stato, dell'Unione Europea o di altri soggetti con vincolo di destinazione specifica quando l'impiego di queste sia tassativamente regolato dalle leggi statali o regionali, o quando esse siano destinate al finanziamento di progetti od interventi determinati dal soggetto che li assegna;

Visto l'art. 49-bis, comma 3, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni che consente di disporre, con deliberazione della Giunta regionale, in relazione all'approvazione di programmi e progetti da parte dell'Unione Europea, le variazioni di bilancio per l'iscrizione delle quote di finanziamento regionale mediante prelievo da fondi iscritti in apposite UPB, come disposto dal comma 1 dello stesso art. 49-bis;

Visto l'art. 27, comma 12 della l.r. 35/97 e l'art. 1, comma 32 della l.r. 29/01 che autorizzano la Giunta regionale a provvedere con deliberazione alle variazioni di bilancio per prelevare somme dai fondi per la partecipazione regionale agli interventi previsti da regolamenti o direttive dell'Unione Europea iscritti ai capitoli 5.0.4.0.2.249.4845 e 5.0.4.0.3.253.4478 destinate al cofinanziamento aggiuntivo dei progetti finanziati nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG III B;

PUNTO A)

Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 22 ottobre 2002 n. VII/620 di approvazione del «Documento di programmazione economico-finanziaria regionale» per gli anni 2003-2005, con la struttura aggiornata degli obiettivi programmatici e specifici ed altresì la deliberazione della Giunta regionale n. 7/12495 del 21 marzo 2003 di presa d'atto della comunicazione del Presidente avente per oggetto «Definizione degli obiettivi di governo regionale per l'anno 2003» a seguito del seminario di Giunta del 10 marzo 2003 con l'elenco degli obiettivi gestionali relativi al 2003, fra i quali in particolare l'obiettivo gestionale 2.2.2.1 «Sicurezza in montagna e mitigazione dei rischi con sperimentazione su territori campestre»;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2002, n. 34 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la d.g.r. n. 11810 del 30 dicembre 2002 «Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 a legislazione vigente e programmatico»;

Visto il Regolamento (CE) 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali ed in particolare l'articolo 20, paragrafo 1, lett. a), che istituisce l'iniziativa comunitaria INTERREG finalizzata alla cooperazione transfrontaliera, transnazionale ed interregionale volta a incentivare uno sviluppo armonioso, equilibrato e duraturo dell'insieme dello spazio comunitario;

Vista la comunicazione della Commissione Europea (2000/C 143/08) del 28 aprile 2000 che stabilisce gli orientamenti dell'iniziativa comunitaria INTERREG III, ed in particolare quelli relativi alla cooperazione transnazionale (INTERREG III B) definendo, altresì, le aree dello spazio comunitario in cui essa può applicarsi, fra le quali l'area denominata «Medocc» nella quale è compreso l'intero territorio della Lombardia;

Vista la Decisione della Commissione Europea C(2001)4069 del 27 dicembre 2001 che approva il programma d'iniziativa comunitaria INTERREG III B - «Medocc» fra l'Italia (regioni: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Sardegna, Basilicata, Calabria, Sicilia), la Spagna (regioni: Andalusia, Murcia C., Valenciana, Cataluña, Baleares, Aragon, Ceuta, Melilla), la Francia (regioni: Languedoc-Roussillon, P.A.C.A., Rhône-Alpes, Corse), il Portogallo (regioni: Algarve, Alentejo), e il Regno Unito (Gibilterra) il cui costo complessivo previsto è di € 194.340.135,00, di cui € 103.823.864,00, quale contributo comunitario del FESR ed € 90.516.271,00 quale cofinanziamento a carico delle amministrazioni nazionali;

Viste le deliberazioni del CIPE n. 67 e n. 68 del 22 giugno 2002 con le quali si stabilisce, fra l'altro, che, nell'ambito dei fondi comunitari del FESR destinati all'Italia per l'iniziativa INTERREG III, al programma relativo a «Medocc» sono destinati € 44.900.400,00 e che il cofinanziamento di parte nazionale per i programmi di cooperazione transnazionale (INTERREG III B) è a totale carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/87;

Vista la d.g.r. 10783 del 24 ottobre 2002 con la quale si approvano le proposte da presentare ai fini del finanziamento nell'ambito del programma INTERREG III B - «Mediterraneo occidentale - Medocc 2000-2006 bando 2002 seconda chiamata» e si stabilisce che per i progetti approvati, la Regione concorre con un cofinanziamento aggiuntivo pari al 10% del costo complessivo del progetto stesso;

Vista la comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 23 dicembre 2002, con la quale l'Autorità di gestione del programma INTERREG III B - Medocc - comunica che il progetto «QUATER - Qualità nel territorio», per il quale l'amministrazione capofila è la Regione Lombardia, è stato approvato dall'apposito Comitato di Sorveglianza ed ammesso ad un cofinanziamento comunitario pari ad € 995.100,00 così ripartiti:

- Italia: € 657.500,00
- Francia: € 147.100,00
- Spagna: € 190.500,00;

Vista la Convenzione n. 2002-02-4.3-I-080 del 21 marzo 2003 tra il Ministero dei Trasporti, in qualità di Autorità unica di Gestione e la Regione Lombardia, in qualità di capofila del progetto «QUATER - Qualità nel territorio», nella quale si specifica che il costo totale del progetto è pari a € 1.903.200,00 ed il contributo comunitario è pari a € 995.100,00;

Visto l'articolo 7 della Convenzione del 24 ottobre 2002 tra la Regione Lombardia in qualità di capofila del progetto «QUATER - Qualità nel territorio» e le regioni partners che mostra il quadro finanziario del progetto;

Vista la nota della Direzione Generale Presidenza prot. n. A1.2003.0035103 del 18 luglio 2003 con la quale si richiede la necessaria variazione al bilancio 2003 per l'attuazione del progetto «QUATER - Qualité dans le territoire»;

Vista la nota della Direzione Generale Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile prot. n. Y1.2003.0002087 del 10 luglio 2003 con la quale sono fornite le indicazioni necessarie per l'iscrizione delle risorse e la richiesta di istituzione dei relativi capitoli di entrata e spesa;

Considerato che la Direzione Generale competente ha comunicato che le risorse assegnate sono da attribuire all'obiettivo gestionale 2.2.2.1 di cui sopra, collegati all'obiettivo specifico 2.2.2 «Comune Sicuro» di cui all'UPB 1.2.2.2.2.13;

PUNTO B)

Rilevato che con d.g.r. 13535 del 4 luglio 2003, relativa all'iscrizione a bilancio dei finanziamenti relativi al progetto «Glassway» nell'ambito del sopra richiamato programma «Medocc 2000-2006», all'UPB 2.4.1.4.2.59 «Sviluppo e qualificazione dei sistemi bibliotecari, museali e di altri servizi culturali; tutela e documentazione dei beni culturali; riordino normativo, definizione di indirizzi e linee guida in attuazione della l.r. 1/2000» è stato istituito il capitolo «Cofinanziamento regionale per il programma INTERREG III B - Spazio MEDOCC - Progetto GLASSWAY» a cui, per mero errore materiale, è stato attribuito il numero 6145, precedentemente già attribuito ad altro capitolo;

Ritenuto opportuno pertanto modificare il numero del capitolo di cui al capoverso precedente;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2003 e successivi;

Verificato da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa Bilancio, Ragioneria e Strumenti finanziari integrati la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge:

Delibera

1. di apportare al bilancio e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio le seguenti variazioni:

PUNTO A)

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

Al titolo 2, categoria 1, UPB 2.1.148 la cui descrizione è così modificata «Assegnazioni statali e dell'Unione Europea per programmi relativi allo studio e prevenzione del rischio idrogeologico e territoriale» sono istituiti:

- il capitolo 2.1.6190 «Assegnazioni dell'U.E. per il programma INTERREG III B – Spazio MEDOCC – Progetto QUATER» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l'anno 2003 di € 281.591,00 e la dotazione finanziaria di competenza per l'anno 2004 di € 80.909,00;
- il capitolo 2.1.6191 «Assegnazioni statali per il programma INTERREG III B – Spazio MEDOCC – Progetto QUATER» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l'anno 2003 di € 281.591,00 e la dotazione finanziaria di competenza per l'anno 2004 di € 80.909,00.

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

Alla funzione obiettivo 1.2.2 «Protezione Civile», spesa corrente, UPB 1.2.2.2.2.13 «Comune Sicuro», sono istituiti:

- il capitolo 1.2.2.2.2.13.6192 «Contributo dell'U.E. per il programma INTERREG III B – Spazio MEDOCC – Progetto QUATER» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l'anno 2003 di € 281.591,00 e la dotazione finanziaria di competenza per l'anno 2004 di € 80.909,00;
- il capitolo 1.2.2.2.2.13.6193 «Contributo statale per il programma INTERREG III B – Spazio MEDOCC – Progetto QUATER» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l'anno 2003 di € 281.591,00 e la dotazione finanziaria di competenza per l'anno 2004 di € 80.909,00;
- il capitolo 1.2.2.2.2.13.6194 «Cofinanziamento regionale per il programma INTERREG III B – Spazio MEDOCC – Progetto QUATER» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l'anno 2003 di € 56.318,00 e la dotazione finanziaria di competenza per l'anno 2004 di € 16.182,00.

Alla funzione obiettivo 5.0.4 «Fondi», spesa corrente, UPB 5.0.4.0.2.249 «Fondi regionali per programmi comunitari», la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l'anno 2003 e la dotazione finanziaria di competenza per l'anno 2004 del capitolo 5.0.4.0.2.249.4845 «Fondo per la partecipazione regionale agli interventi previsti dai Regolamenti o Direttive dell'Unione Europea», sono ridotte rispettivamente di € 56.318,00 e di € 16.182,00.

PUNTO B)

Alla funzione obiettivo 2.4.1 «Beni e attività culturali», spesa corrente, UPB 2.4.1.4.2.49 «Sviluppo e qualificazione dei sistemi bibliotecari, museali e di altri servizi culturali; tutela e documentazione dei beni culturali; riordino normativo, definizione di indirizzi e linee guida in attuazione della l.r. 1/2000» al capitolo «Cofinanziamento regionale per il programma INTERREG III B – Spazio MEDOCC – Progetto GLASSWAY» è attribuito il numero 6178, anziché 6145.

2. Di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale, ai sensi e nei termini di cui all'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 49, comma 10 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

(BUR2003014)

(3.2.0)

D.g.r. 15 settembre 2003 - n. 7/14255

Istituzione del «Registro ortopedico protesico lombardo (ROLP)» presso l'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano – Schema di convenzione tra la Regione Lombardia, l'Istituto Ortopedico Galeazzi e l'Università degli Studi di Milano

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. n. 502/92 «Riordino della disciplina in materia sanitaria» e successive modificazioni;
- la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 recante «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» e successive modifiche e integrazioni;
- il Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 95 della G.U. n. 139 del 18 giugno 2003;

Richiamata la circolare 47/SAN del 26 agosto 1998 con la quale è stato definito il debito informativo per le endoprotesi;

Visti altresì:

– le dd.g.r. n. 6/37597 del 24 luglio 1998 n. 7/941 del 3 agosto 2000 che prevedono per l'impianto delle endoprotesi un finanziamento aggiuntivo pari al 25% del loro costo medio rilevato a livello regionale;

– il d.d.g. Sanità n. 44278 del 29 ottobre 1999 con cui è stato rilevato il costo medio delle endoprotesi a livello regionale;

Rilevato che dalle rilevazioni effettuate nell'anno 2001 risulta che sono stati effettuati 13.800 impianti d'anca;

Richiamato il Piano Socio Sanitario Regionale 2002-2004 che individua – tra i progetti innovativi (Osservatorio Epidemiologico) – la prevenzione, diagnosi e cura della patologia e sottolinea l'importanza di raggiungere gli obiettivi:

- monitorare i singoli territori (attraverso la raccolta costante di dati di dettaglio sugli utenti, sulle prestazioni, sull'andamento delle patologie e dei fenomeni sociali, sull'andamento della spesa) al fine di garantire la specificità dell'intervento;
- ricomporre a livello centrale un quadro coordinato (che consenta la valutazione di scenari alternativi, il riposizionamento di tariffe e finanziamenti, la rimodulazione degli interventi attuati) al fine di garantire che l'intero sistema si muova in una direzione predefinita,

nell'ambito delle seguenti aree tematiche:

- l'area della domanda (di salute, di prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, di conoscenza dei fattori correlati alla salute ed alle prestazioni);
- l'area dell'offerta (le prestazioni erogate, le caratteristiche degli erogatori);
- l'area del controllo e della qualità (la valutazione delle prestazioni);
- l'area della mobilità territoriale (i flussi sanitari attivi e passivi, l'organizzazione territoriale);

Considerato che ogni anno in Italia vengono impiantate tra le 50.000 e le 60.000 protesi d'anca e che pertanto è opportuno effettuare, in quest'ambito, il monitoraggio secondo le finalità indicate nel PSSR;

Rilevato altresì che:

– i buoni risultati ottenuti e l'evoluzione dei materiali e dei disegni protesici utilizzati nella chirurgia protesica ortopedica, in particolare quella dell'anca, hanno portato ad una progressiva diffusione della metodica che viene effettuata praticamente in tutti i reparti ortopedici;

– la protesi d'anca costituisce la procedura terapeutica con il migliore rapporto costo-beneficio, inteso come miglioramento della qualità della vita, in quanto modifica in modo sostanziale le attitudini del paziente riducendo il dolore e rendendo possibile il recupero del movimento con la conseguente ripresa della capacità di vita attiva e di relazione;

– l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stabilito di dedicare questo decennio all'apparato osteoarticolare (Joint Motion 2000-2010 – The Bone and Joint Decade);

– il Ministero della Salute, attraverso l'Istituto Superiore di Sanità, ha deciso di investire sulla valutazione degli Esiti da Intervento di artroprotesi di Anca (Progetto EIPA), chiedendo a tutte le unità operative di ortopedia del territorio nazionale di partecipare ad una raccolta dati sull'intervento e sul *follow-up* delle protesi d'anca;

Constatata pertanto l'opportunità, ai fini di una migliore programmazione sanitaria anche in termini di efficacia, efficienza e di valutazione costi-benefici, che la Regione Lombardia disponga di uno strumento che consenta di valutare i risultati degli interventi eseguiti, allo scopo sia di verificare la soddisfazione da parte dei pazienti sia di ottimizzare i costi;

Valutata di conseguenza l'esigenza di istituire il Registro Ortopedico Protesico Lombardo con le seguenti funzioni:

- a) raccogliere i dati relativi a tutte le protesi d'anca impiantate in Lombardia (sia primi impianti che revisioni) attraverso l'analisi e l'elaborazione dei dati già raccolti a partire dal 1° gennaio 1998;
- b) conoscere i costi delle diverse protesi e i prezzi pagati dalle diverse aziende;
- c) elaborare le curve di sopravvivenza delle protesi;
- d) incrementare, in futuro, laddove fosse necessario, il flusso informativo;
- e) confrontare differenti impianti fra di loro, al fine di valutare l'efficacia;

- f) paragonare i risultati ottenuti da diverse unità operative con uno stesso impianto, al fine di valutarne l'efficienza;
- g) raccogliere i dati dei nuovi impianti inviati mensilmente da tutte le strutture sanitarie tramite tracciato record alla Direzione Generale Sanità che provvederà a trasmetterli al Registro con cadenza quadrimestrale;
- h) restituire un report quadrimestrale a livello regionale;
- i) pubblicare un resoconto annuale in forma cartacea;

Preso atto che gli enti sottoindicati partecipano sinergicamente, con proprie risorse, all'istituzione di detto Registro presso l'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, sede, tra l'altro, del corso di Ortopedia della Facoltà di Medicina e Chirurgia attivato dall'Università degli Studi di Milano:

- l'Istituto Ortopedico Galeazzi mette a disposizione locali adeguati all'importanza di detta istituzione ed il supporto tecnico logistico (telefono, rete, consulente informatico, ecc.), il Responsabile Scientifico nell'ambito del Comitato Scientifico ed il Direttore Operativo del Registro;

- l'Università degli Studi di Milano, attraverso il Dipartimento di Scienze Cliniche Luigi Sacco - Cattedra di Ortopedia e Traumatologia, mette a disposizione risorse umane e culturali ed il Responsabile Scientifico nell'ambito del Comitato Scientifico;

Rilevato che la Regione Lombardia collabora alla gestione del Registro:

- trasmettendo, con cadenza quadrimestrale, su supporto elettronico, i dati delle protesi d'anca impiantate nelle strutture ospedaliere lombarde, raccolti attraverso l'apposito flusso informativo;

- partecipando alle riunioni del Comitato Scientifico, che ha il compito di verificare lo stato di attuazione dei lavori e valutare eventuali problematiche emergenti nel corso degli stessi;

Ritenuto pertanto opportuno, per quanto sopra esposto, stipulare una convenzione (allegato parte integrante e sostanziale al presente provvedimento) tra la Regione Lombardia, l'Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Scienze Cliniche Luigi Sacco e l'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, della durata di tre anni, che disciplina tutti gli aspetti necessari ad assicurare la corretta gestione del Registro;

Atteso che la convenzione per le attività di che trattasi non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 5 del d.lgs. 157 del 17 marzo 1995, poiché l'Università e l'Istituto Ortopedico suindicati svolgono attività di ricerca a supporto delle funzioni e degli obiettivi della programmazione regionale in materia di sanità;

Tenuto conto che vengono messe a disposizione, per l'attuazione del Registro, le seguenti risorse finanziarie, da stanziare ogni anno della durata della convenzione:

- € 100.000,00 quale cofinanziamento a carico dell'Istituto Ortopedico Galeazzi;
- € 100.000,00 quale cofinanziamento a carico del bilancio regionale;

Stabilito che la spesa complessiva prevista di € 300.000,00 - a carico del bilancio regionale per il triennio 2003-2005 - verrà stanziata secondo le seguenti modalità:

- € 100.000,00 da imputare al capitolo 3.7.1.0.2.258-5474 del bilancio dell'anno 2003;
- le rimanenti quote relative agli anni 2004 e 2005, per un totale di € 200.000,00, verranno imputate ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi dei rispettivi anni previa verifica di disponibilità;

Dato atto che il Registro pubblicherà un resoconto annuale in forma cartacea che sarà presentato pubblicamente ed inviato a tutti i centri ortopedici della Regione Lombardia con una parte comune ed una riservata personalizzata relativa ai dati di ogni singolo centro e che la base dati elaborata sarà a disposizione della D.G. Sanità;

Dato atto altresì che le persone che lavoreranno per le attività del Registro si impegneranno a trattare i dati sensibili nel rispetto e con i requisiti di sicurezza per la tutela della privacy ai sensi della l. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

Per tutte le motivazioni espresse in premessa:

1. di istituire il «Registro Ortopedico Protesico Lombardo» presso l'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano;

2. di dare atto che lo schema di convenzione - della durata complessiva di tre anni (allegato parte integrante e sostanziale al presente provvedimento) - tra la Regione Lombardia, l'Istituto Ortopedico Galeazzi e l'Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Scienze Cliniche Luigi Sacco, disciplina tutti gli aspetti necessari ad assicurare la corretta gestione del Registro;

3. di stabilire che le funzioni del Registro sono le seguenti:

- a) raccogliere i dati relativi a tutte le protesi d'anca impiantate in Lombardia (sia primi impianti che revisioni) attraverso l'analisi e l'elaborazione dei dati già raccolti a partire dal 1° gennaio 1998;
- b) conoscere i costi delle diverse protesi e i prezzi pagati dalle diverse aziende;
- c) elaborare le curve di sopravvivenza delle protesi;
- d) incrementare, in futuro, laddove fosse necessario, il flusso informativo;
- e) confrontare differenti impianti fra di loro, al fine di valutarne l'efficacia;

f) paragonare i risultati ottenuti da diverse unità operative con uno stesso impianto, al fine di valutarne l'efficienza;

g) raccogliere i dati dei nuovi impianti inviati mensilmente da tutte le strutture sanitarie tramite tracciato record alla Direzione Generale Sanità che provvederà a trasmetterli al Registro con cadenza quadrimestrale;

h) restituire un report quadrimestrale a livello regionale;

i) pubblicare un resoconto annuale in forma cartacea;

4. di dare mandato al Direttore Generale della Direzione Generale Sanità di sottoscrivere la convenzione di cui al punto 2;

5. di stabilire che l'importo complessivo di € 300.000,00 a carico del bilancio regionale, da erogare nell'arco del triennio 2003-2005, verrà stanziato secondo le seguenti modalità:

- € 100.000,00 da imputare al capitolo 3.7.1.0.2.258-5474 del bilancio dell'anno 2003;
- le rimanenti quote relative agli anni 2004 e 2005, per un totale di € 200.000,00, verranno imputate ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi dei rispettivi anni previa verifica di disponibilità;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Regione Lombardia.

Il Segretario: Sala

ALLEGATO

SCHEMA DI CONVENZIONE

Tra la Regione Lombardia - D.G. Sanità, l'Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Scienze Cliniche Luigi Sacco e l'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano per l'istituzione del Registro Ortopedico Protesico Lombardo (ROLP)

L'anno 2003, nel mese di il giorno

TRA

la Regione Lombardia - Codice Fiscale 80050050154 - Direzione Generale Sanità, rappresentata dal Direttore Generale Carlo Lucchina nato a Varese l'8 dicembre 1949 e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede della Direzione Generale della Regione Lombardia in Milano - via Pola, 9/11

E

l'Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Scienze Cliniche Luigi Sacco - Codice Fiscale 80012650158 - rappresentato dal Magnifico Rettore Prof. Enrico Decleva nato a Milano il 19 aprile 1941 e domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede dell'Università a Milano in via Festa del Perdono, 7

E

L'Istituto Ortopedico Galeazzi - Codice Fiscale 05849220156 - rappresentato dal Prof. Avv. Giuseppe Rotelli nato a Pavia il 30 marzo 1945 e domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede dell'Istituto Ortopedico Galeazzi a Milano in via R. Galeazzi 4.

PREMESSO CHE

a) I buoni risultati ottenuti e l'evoluzione dei materiali e dei disegni protesici utilizzati nella chirurgia protesica orto-

pedica, in particolare quella dell'anca, hanno portato ad una progressiva diffusione della metodica che viene effettuata praticamente in tutti i reparti ortopedici;

b) la protesi d'anca costituisce la procedura terapeutica con il migliore rapporto costo-beneficio, inteso come miglioramento della qualità della vita, in quanto modifica in modo sostanziale le attitudini del paziente riducendo il dolore e rendendo possibile il recupero del movimento con la conseguente ripresa della capacità di vita attiva e di relazione;

c) ogni anno in Italia vengono impiantate tra le 50.000 e le 60.000 protesi d'anca. In Lombardia, secondo i dati dell'Unità Organizzativa Programmazione - Direzione Generale della Sanità, solo nell'anno 2001 gli impianti d'anca sono stati oltre 13.800;

d) l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stabilito di dedicare questo decennio all'apparato osteoarticolare (Joint Motion 2000-2010 - The Bone and Joint Decade);

e) il Ministero della Salute, attraverso l'Istituto Superiore di Sanità, ha deciso di investire sulla valutazione degli Esiti da Intervento di artroprotesi di Anca (Progetto EIPA), chiedendo a tutte le unità operative di ortopedia del territorio nazionale di partecipare ad una raccolta dati sull'intervento e sul *follow-up* delle protesi d'anca;

f) emerge pertanto la necessità che la Regione Lombardia disponga di uno strumento che consenta di valutare i risultati degli interventi eseguiti, allo scopo sia di verificare la soddisfazione da parte dei pazienti sia di ottimizzare i costi;

g) il finanziamento previsto, a carico del Bilancio regionale è di € 100.000,00 annui;

h) che con d.g.r. n. 7/14255 del 15 settembre 2003 è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Lombardia - D.G. Sanità, l'Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Scienze Cliniche Luigi Sacco e l'Istituto Ortopedico Galeazzi.

CONVENGONO DI ADOTTARE LE SEGUENTI MODALITÀ OPERATIVE E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Istituzione del Registro)

Le parti contraenti la presente convenzione collaboreranno, per l'istituzione del Registro Ortopedico Protesico Lombardo (ROLP) - presso l'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano - impegnandosi, rispettivamente:

- l'Istituto Ortopedico Galeazzi mette a disposizione i locali adeguati all'importanza di detta istituzione ed il supporto tecnico logistico (telefono, rete, consulente informatico, ecc.), il Responsabile Scientifico nell'ambito del Comitato Scientifico Prof. Roberto Giacometti Ceroni, il Direttore Operativo del Registro dott. Luigi Zagra;
- l'Università degli Studi di Milano partecipa, attraverso il Dipartimento di Scienze Cliniche Luigi Sacco - Cattedra di Ortopedia e Traumatologia - Prof. Giuseppe Mineo, mettendo a disposizione risorse umane e culturali, ed il Responsabile Scientifico nell'ambito del Comitato Scientifico;
- la Regione Lombardia trasmette, con cadenza quadrimestrale, su supporto elettronico, i dati delle protesi d'anca impiantate nelle strutture ospedaliere lombarde raccolti attraverso l'apposito flusso informativo.

Art. 2 (Funzioni del Registro)

Il Registro, alla luce delle più recenti acquisizioni scientifiche internazionali, ha le seguenti funzioni:

- a) raccogliere i dati relativi a tutte le protesi d'anca impiantate in Lombardia (sia primi impianti che revisioni) attraverso l'analisi e l'elaborazione dei dati già raccolti a partire dal 1° gennaio 1998;
- b) conoscere i costi delle diverse protesi e i prezzi pagati dalle diverse aziende;
- c) elaborare le curve di sopravvivenza delle protesi;
- d) incrementare, in futuro, laddove fosse necessario, il flusso informativo;
- e) confrontare differenti impianti fra di loro, al fine di valutarne l'efficacia;
- f) paragonare i risultati ottenuti da diverse unità operative con uno stesso impianto, al fine di valutarne l'efficienza;
- g) raccogliere i dati dei nuovi impianti inviati mensilmente da tutte le strutture sanitarie tramite tracciato record alla Direzione Generale Sanità che provvederà a trasmetterli al Registro con cadenza quadrimestrale;

- h) restituire un report quadrimestrale a livello regionale;
- i) pubblicare un resoconto annuale in forma cartacea.

Attraverso l'analisi di queste informazioni si intende valutare lo stato delle protesi d'anca impiantate nella Regione Lombardia (numero e caratteristiche), ottenere le curve di sopravvivenza degli impianti e valutare le cause di fallimento protesico. Questi parametri sono indispensabili per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema.

Art. 3 (Comitato Scientifico del Registro)

Il Comitato Scientifico del Registro ha il compito di verificare lo stato di attuazione dei lavori e valutare eventuali problematiche emergenti nel corso degli stessi. È costituito dai seguenti soggetti:

- Dott. Carlo Zocchetti - Dirigente Osservatorio Epidemiologico e sistemi di remunerazione - U.O. Qualità e appropriatezza dei servizi sanitari della D.G. Sanità della Regione Lombardia;
- Prof. Giuseppe Mineo - Cattedra di Ortopedia e Traumatologia - Dipartimento Scienze Cliniche Luigi Sacco dell'Università degli Studi di Milano;
- Prof. Roberto Giacometti Ceroni - I Divisione di Ortopedia e Traumatologia dell'Istituto Galeazzi e Presidente della Società Italiana dell'Anca;
- Dott. Luigi Zagra, dell'Istituto Galeazzi, Segretario della Società Italiana dell'Anca - Direttore operativo del Registro.

Il Comitato si riunisce di norma semestralmente.

Art. 4 (Risorse finanziarie)

I contraenti la presente convenzione contribuiscono alle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del progetto:

- L'Istituto Ortopedico Galeazzi contribuisce con un importo pari ad € 100.000,00, destinato alle seguenti voci:
 - ufficio € 7.000,00;
 - Spese gestione € 5.000,00;
 - Consulenze medico/scientifiche (retrib. non aggiunt.) € 75.000,00;
 - Consulenze informatiche € 13.000,00;
- la Regione Lombardia contribuisce con un importo pari ad € 100.000,00, destinato alle seguenti voci:
 - Software ed hardware necessario per la raccolta e l'elaborazione dei dati € 21.000,00;
 - Allestimento ufficio (arredi, telefono, fax, cancelleria) € 3.000,00;
 - Stampe annuali € 6.000,00;
 - Spese di personale (statistico medico, segretaria) € 65.000,00;
 - Spese varie € 5.000,00.

Sono da valutare le eventuali spese di rappresentanza legate alla necessità di confrontare i risultati ottenuti dal Registro Lombardo all'interno della comunità scientifica, nei rapporti con altri registri nazionali ed internazionali, con le Istituzioni, con il pubblico. Tali spese non potranno comunque gravare sul bilancio regionale.

Art. 5 (Prodotti e risultati)

I prodotti, tra i quali le pubblicazioni scientifiche, i brevetti, i prodotti d'ingegno ecc., derivanti dalle attività collegabili al Registro, dovranno riportare i nominativi delle parti interessate, previo accordo in seno al Comitato Scientifico.

La proprietà degli studi, dei prodotti e delle metodologie sviluppati nell'ambito del Registro è attribuita alla Regione Lombardia.

Il Registro pubblicherà un resoconto annuale in forma cartacea che sarà presentato pubblicamente e inviato a tutti i centri ortopedici della Regione, con una parte comune ed una riservata personalizzata relativa ai dati del singolo centro.

Art. 6 (Durata della convenzione)

La presente convenzione resterà in vigore tre anni a partire dalla data di sottoscrizione della stessa.

Art. 7 (Riservatezza)

Le persone che lavoreranno per le attività di cui alla presente convenzione devono impegnarsi a non fare uso, rendere noto o divulgare notizie, dati o documentazioni relative al progetto di istituzione del Registro, senza che prima sia stata stabilita in ambito di CS la natura pubblica o privata dei do-

cumenti, garantendo quindi la riservatezza di tutte le notizie riguardanti il Registro stesso.

Le persone che lavoreranno per le attività di cui alla presente convenzione si impegnano a trattare i dati sensibili nel rispetto e con i requisiti di sicurezza per la tutela della privacy ai sensi della l. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8 (Foro competente)

Per ogni controversia che possa verificarsi in ordine all'adempimento della presente convenzione le parti eleggono il Foro di Milano.

Art. 9 (Conformità atto)

La presente convenzione è redatta in quattro esemplari dei quali due sono conservati presso la Giunta Regionale - D.G. Sanità e D.G. Presidenza, uno presso l'Università degli Studi di Milano e l'ultimo presso l'Istituto Galeazzi.

Letto, approvato e sottoscritto:

Milano, 2003

Per la Regione Lombardia - Direzione Generale Sanità

Il Direttore Generale: *Carlo Lucchina*

Per l'Università degli Studi di Milano

Il Magnifico Rettore: *Enrico Decelea*

Per l'Istituto Ortopedico Galeazzi:

Giuseppe Rotelli

(BUR2003015)

(5.3.5)

D.g.r. 15 settembre 2003 - n. 7/14258

Approvazione della seconda fase della programmazione economico-finanziaria prevista per l'esercizio finanziario 2003-2005 a favore dei Comuni che intervengono d'ufficio alla realizzazione degli interventi di bonifica e/o smaltimento di rifiuti, a seguito di ordinanze emesse ai sensi dell'art. 217 del T.U.L.S. e/o art. 54, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22: «Attuazione alle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio»;

Visto il decreto ministeriale Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471 «Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni»;

Vista la l.r. 7 giugno 1980, n. 94: «Norme ed interventi per lo smaltimento dei rifiuti»;

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione», s.m.i.;

Visto il r.r. di contabilità della Giunta regionale 2 aprile 2001, n. 1;

Vista la l.r. 23 dicembre 2002, n. 34 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la l.r. 23 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale», ed in particolare la lettera a) secondo comma dell'art. 3 e lettera b) primo comma dell'art. 18;

Richiamata la deliberazione di Consiglio regionale 22 ottobre 2002, n. 620 di approvazione del «Documento di Programmazione Economico Finanziaria regionale 2003-2005»;

Richiamate le dd.g.r.:

- 11 aprile 1995, n. 66818 avente ad oggetto: «Approvazione del piano regionale di bonifica delle aree contaminate»;

- 30 dicembre 2002, n. 11834 avente ad oggetto: «Proposta di Piano regionale stralcio di bonifica delle aree contaminate ai sensi dell'art. 22, comma 5 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, indicante le priorità di intervento sui siti contaminati presenti sul territorio regionale, riconducibile al P.R.S. 9.2.4 «Bonifica delle aree inquinate, pianificazione e programmazione degli interventi di bonifica sul territorio lombardo e individuazione del grado di rischio ambientale e per la salute umana»»;

Dato atto che la Giunta regionale ha approvato in data 27 marzo 2002, con provvedimento n. 8590 i criteri di applicazione per l'utilizzo dei contributi regionali assegnati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 31-bis della l.r. 7 giugno 1980, n. 94;

Richiamate in particolare le dd.g.r.:

• 2 maggio 2001, n. 4564 di approvazione della program-

mazione economico-finanziaria per l'esercizio finanziario 2001 a favore dei Comuni che intervengono d'ufficio alla realizzazione degli interventi di bonifica e/o smaltimento di rifiuti, a seguito di ordinanze emesse ai sensi dell'art. 217 del T.U.L.S.;

• 24 aprile 2002 n. 8895 di approvazione della programmazione economico-finanziaria prevista per l'esercizio finanziario 2002-2004 a favore dei Comuni che intervengono d'ufficio alla realizzazione degli interventi di bonifica e/o smaltimento di rifiuti, a seguito di ordinanze emesse ai sensi dell'art. 217 del T.U.L.S. e/o art. 54 della d.lgs. 267/2000;

• 7 aprile 2003 n. 12641 di approvazione della programmazione economico-finanziaria prevista per l'esercizio finanziario 2003-2005 a favore dei Comuni che intervengono d'ufficio alla realizzazione degli interventi di bonifica e/o smaltimento di rifiuti, a seguito di ordinanze emesse ai sensi dell'art. 217 del T.U.L.S. e/o art. 54, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

• 9 giugno 2003 n. 13248 di integrazione alla d.g.r. 7 aprile 2003, n. 12641 di approvazione della programmazione economico-finanziaria prevista per l'esercizio finanziario 2003 a favore del Comune di San Benedetto Po (MN) che interviene d'ufficio alla realizzazione degli interventi di bonifica e/o smaltimento di rifiuti, a seguito di ordinanze emesse ai sensi dell'art. 217 del T.U.L.S. e/o art. 54, del d.lgs. 267/2000;

Ritenuto di far salvi i criteri di priorità di individuazione degli interventi di bonifica da finanziare e le modalità di erogazione di contributi di cui all'allegato 1 della d.g.r. 4564/2001;

Vista la proposta della seconda fase del programma degli interventi di bonifica di cui all'allegato 1 al presente provvedimento, indicante l'ente beneficiario, il sito di intervento, l'importo dei finanziamenti per l'esercizio finanziario in corso e il fabbisogno per gli esercizi futuri, in riferimento alla disponibilità finanziaria prevista dalla l.r. 34/2002;

Richiamato l'art. 31-bis l.r. 7 giugno 1980, n. 94, così come introdotto dall'art. 2 l.r. 14 dicembre 1983, n. 99 e modificato dal comma 9 dell'art. 3 della l.r. 4/2002, avente per oggetto: «Modifiche ed integrazioni alla l.r. 7 giugno 1980, n. 94 - Norme ed interventi per lo smaltimento dei rifiuti», concernente la concessione di contributi a favore dei Comuni che provvedono d'ufficio alla bonifica delle aree contaminate o allo smaltimento di rifiuti a seguito di ordinanze emesse ai sensi dell'art. 217 del Testo Unico Leggi Sanitarie, ovvero ai sensi dell'art. 54, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare il comma 5, così come sostituito dall'art. 6 l.r. n. 2/1999;

Rilevato che la concessione di ulteriori contributi regionali ai Comuni che intervengono d'ufficio, alla realizzazione di interventi di bonifica e/o smaltimento di rifiuti, a seguito di istanza ai sensi dell'art. 31-bis della l.r. 94/80, previsti in forza di Ordinanze emesse ai sensi dell'art. 217 del T.U.L.S. e/o art. 54 del d.lgs. 267/2000 e non individuati nell'allegato al presente atto, potranno essere concessi, previa verifica della capacità di bilancio e nel rispetto dei requisiti di legge, unicamente a seguito della riscontrata urgenza e indifferibilità degli interventi, motivata dal riscontrato rilevante rischio per la salute pubblica;

Valutata pertanto la necessità, supportata dal rischio per l'ambiente che i siti individuati, di cui all'allegato al presente atto rappresentano, di approvare per le motivazioni sopra esposte la seconda fase della programmazione economico-finanziaria prevista per l'esercizio finanziario 2003 e pluriennale 2003-2005 a favore dei Comuni che intervengono d'ufficio alla realizzazione degli interventi di cui sopra, in danno dei soggetti obbligati;

Dato atto che la Regione all'atto della concessione dei contributi, ha la facoltà di assumere l'onere, in tutto o in parte, a definitivo suo carico, come prevede il comma 5, art. 31-bis l.r. n. 94/80 così come sostituito dall'art. 6 della l.r. 2/1999;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare per le motivazioni esposte in premessa l'allegata relazione indicante la seconda fase del programma economico-finanziario degli interventi di bonifica di siti inquinati a favore dei Comuni che intervengono d'ufficio alla realizzazione degli interventi di bonifica e/o smaltimento di rifiuti, a seguito di ordinanze emesse ai sensi dell'art. 217 del T.U.L.S. e/o art. 54 del d.lgs. 267/2000, in danno dei soggetti obbligati, di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante al presente atto, con le disponibilità di bilancio per l'anno

2003 e pluriennale 2003-2005 per quanto attiene la disponibilità finanziaria prevista dalla legge regionale 34/2002;

2. che i provvedimenti di assegnazione e impegno finanziario-contabile verranno assunti dal Dirigente dell'Unità Organizzativa competente, a seguito della verifica effettuata dagli Uffici preposti all'istruttoria tecnico-amministrativa, dei presupposti e delle condizioni per l'accesso ai contributi di cui trattasi da parte del soggetto istante, ovvero dei requisiti di legge, in particolare dell'art. 31-bis della l.r. 94/80 da parte dell'amministrazione comunale beneficiaria;

3. di far salvi i criteri di priorità di individuazione degli interventi di bonifica da finanziare e le modalità di erogazione di contributi di cui all'allegato 1 della d.g.r. 4564/2001;

4. di dare atto che la concessione di ulteriori contributi regionali ai Comuni che intervengono d'ufficio, alla realizzazione di interventi di bonifica e/o smaltimento di rifiuti, a seguito di istanza ai sensi dell'art 31-bis della l.r. 94/80, previsti in forza di Ordinanze emesse ai sensi dell'art. 217 del T.U.L.S. e/o art. 54 del d.lgs. 267/1990 e non individuati nell'allegato al presente atto, potranno essere concessi, previa verifica della capacità di bilancio e nel rispetto dei requisiti di legge, unicamente a seguito della riscontrata urgenza e indifferibilità degli interventi, motivata dal riscontrato rilevante rischio per la salute pubblica;

5. di provvedere alla relativa pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

6. di dare atto, ai sensi dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, che, contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entra 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di pubblicazione.

Il segretario: Sala

ALLEGATO N. 1

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

Preso atto che la legge regionale 23 dicembre 2002, n. 34 ha approvato le previsioni di bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005, evidenziando le disponibilità di bilancio sui pertinenti capitoli destinati alla concessione di contributi regionali ai Comuni che intervengono d'ufficio alla realizzazione di interventi di bonifica e/o smaltimento di rifiuti, a seguito di istanza ai sensi dell'art. 31-bis della l.r. 94/1980, si propone la seconda fase del programma degli interventi, così come indicato nelle tabelle che seguono, in applicazione dei criteri di priorità di cui all'allegato 1 della d.g.r. 2 maggio 2001, n. 4564.

Con deliberazione 7 aprile 2003, n. 12641, la Giunta regionale ha approvato la prima fase della programmazione economico-finanziaria prevista per l'esercizio finanziario 2003-2005 per la concessione dei contributi regionali come sopra evidenziato, (v. tabella 1).

In data 9 giugno 2003, la Giunta regionale ha approvato, ad integrazione della deliberazione di cui sopra, con atto n. 13248, la programmazione economico-finanziaria per l'esercizio 2003, per la concessione di un contributo a favore del comune di San Benedetto Po (MN) pari a € 328.489,70, integrativo all'assistenza finanziaria già a suo tempo approvata e concessa al beneficiario.

La tabella 2 propone la seconda fase del programma di finanziamento 2003-2004 per l'ammissione a finanziamento

degli interventi di bonifica e/o di smaltimento di rifiuti, a favore delle Amministrazioni comunali, al fine di favorire il completamento e/o l'avanzamento delle operazioni di bonifica già avviate ai sensi della normativa vigente e già oggetto di precedenti finanziamenti regionali, in riferimento alle quote necessarie desunte dai quadri economici dei relativi progetti, ed in correlazione alle disponibilità di bilancio di cui alla l.r. 34/2002.

Si propone la concessione dei contributi indicati nella tabella 4, quale integrazione della programmazione economico-finanziaria prevista per l'esercizio finanziario 2003-2005, approvata con d.g.r. 7 aprile 2003, n. 12641, successivamente integrata con d.g.r. 9 giugno 2003, n. 13248, che risultano conseguenti alla completezza dei relativi atti istruttori, nonché della documentazione richiesta dalla legge per l'accesso ai finanziamenti regionali e coordinati con le disponibilità di bilancio regionale.

Si prevede pertanto l'assunzione degli impegni di spesa di cui all'art. 31-bis della l.r. 94/1980 s.m.i. per gli interventi specificati nella tabella 4 a cui sono riconosciute ragioni di urgenza e indifferibilità motivate dall'esigenza di pervenire alla risoluzione delle criticità ambientali tuttora pendenti, ovvero delle rilevate condizioni di rischio ambientale ed igienico-sanitari, già conclamate ed individuate da precedenti atti amministrativi.

In riferimento al punto 4. della d.g.r. 12641/2003 si dà atto che in riferimento alla riscontrata urgenza e indifferibilità degli interventi, motivata dall'accertato rischio per la salute pubblica, viene proposto nell'esercizio finanziario 2003-2005 un nuovo intervento di bonifica nel comune di Castel Mella (BS), così come evidenziati nella tabella 2.

L'assunzione degli impegni di spesa, verrà assunta a valere sui capitoli di bilancio 4.9.2.4.3.145.5790, per l'esercizio finanziario 2003, per il quale la legge regionale 34/2002 ha previsto per l'esercizio finanziario corrente, una copertura sul bilancio regionale pari a € 6.172.291,90.

A fronte di detta disponibilità, si provvede pertanto alla programmazione della seconda fase degli interventi per € 1.049.950,93, per quanto riguarda l'esercizio finanziario 2003 per la realizzazione delle fasi di progetto così come specificato nella tabella 4, relative ai quadri economici degli interventi che evidenziano inoltre le necessità finanziarie per gli anni 2003-2005, come evidenziato nella tabella 2, ovvero le risorse finanziarie da reperire per le successive annualità.

Nella seconda fase della programmazione economico-finanziaria 2003, è stata inclusa la concessione di contributi per il pagamento delle spese legali assunte dai Comuni per l'esecuzione dell'azione di rivalsa avverso i causatori dell'illecito, così come disposto ed in ossequio ai dettati dell'art. 2, comma 9 della l.r. 3 aprile 2001, n. 6, ovvero in esecuzioni ai contenuti della d.g.r. 27 marzo 2002, n. 8590.

Per quanto concerne la l.r. 31/1996, viene indicata l'assunzione degli impegni di spesa per l'anno 2003 a favore dei Comuni di Cerro al Lambro (MI) – e Fagnano Olona (VA) – sui pertinenti capitali di bilancio, di cui alle rispettive deliberazioni del Consiglio regionale di approvazione dei progetti di bonifica e ripristino ambientale, per le quote desunte dalle previsioni economiche finanziarie di cui alla l.r. 34/2002, specificate nella tabella 3, che riporta la programmazione pluriennale degli interventi approvati.

Il dirigente dell'u.o. gestione rifiuti:
Adriano Vignali

SITI OGGETTO DI PROGRAMMAZIONE APPROVATA CON D.G.R. 12641/2003 (TABELLA 1)

U.P.B. 4.9.2.4.3.145 (Bonifica delle aree inquinate, pianificazione e programmazione degli interventi di bonifica sul territorio lombardo e individuazione del grado di rischio ambientale e per la salute umana

Anno	Impegni già assunti	2003	2004	Da programmare
Comuni				
Annicco	237.185,60	3.250.000,00	4.569.693,60	
Asola	264.425,93	164.426,00	264.425,93	852.618,69
Castiglione delle Stiviere	361.519,83	4.000.000,00	2.610.648,31	
Montalto Pavese	200.000,00	1.349.370,70		
Broni	260.000,00	640.000,00		

Anno	Impegni già assunti	2003	2004	Da programmare
Nerviano	774.685,35	1.032.913,80		
Robecco d'Oglio	1.252.134,26	516.457,00		
Valle Lomellina	1.515.801,00	436.839,90		
Pianificazione bonifiche		200.000,00		
TOTALE A		11.590.007,40	7.444.767,84	852.618,69
Stanziamenti come da previsioni di bilancio 2003 per il cap. 980	(-)	8.000.000,00	10.300.000,00	(-)
Stanziamenti previsti di cui al d.lgs. 112/1998, art. 74 – (d.p.c.m.) cap. 5790	(-)	6.172.291,90	(-)	(-)
TOTALE B	(-)	14.172.291,90	10.300.000,00	(-)
differenza (B – A)		2.582.284,50	2.855.232,16	–852.618,69

SITI OGGETTO DEL PRESENTE ATTO DI PROGRAMMAZIONE (TABELLA 2)

U.P.B. 4.9.2.4.3.145 (Bonifica delle aree inquinate, pianificazione e programmazione degli interventi di bonifica sul territorio lombardo e individuazione del grado di rischio ambientale e per la salute umana

Comuni	2003	2004	2005
Disavanzo dd.g.r. 12641/2003 – 13248/2003	2.253.794,80	2.855.232,16	0,00
Crespiatica	174.000,00	1.716.753,60	1.709.246,40
Castel Mella	383.035,31	2.582.284,50	2.182.284,50
Asola	192.120,00		852.618,69
Bressana Bottarone	103.291,38		
Pregnana M.se	160.000,00		
Spese Legali	37.504,24		
TOTALE	1.049.950,93	4.299.038,10	4.744.149,59
Differenza	1.203.843,87	–1.443.805,94 (*)	4.744.149,59 (*)

(*) Quote da programmare

SITI COMUNALI OGGETTO DI PRECEDENTI ATTI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIATI CON LA L.R. 28 OTTOBRE 1996, N. 31 – (TABELLA 3)

Anno			2003	2004	Da programmare
Stanziamenti previsti dalla l.r. 23 dicembre 2002, n. 34			8.525.316,40	2.394.608,39	
	Finanziamento approvato	Impegni già assunti			
Comuni					
Cerro al Lambro (*)	29.101.829,81	13.122.686,58	6.000.000,00	2.394.608,39	7.584.534,84
Fagnano Olona (*)	4.591.144,00	2.065.827,60	2.525.316,40		
TOTALI	33.692.973,81	15.188.514,18	8.525.316,40	2.394.608,39	7.584.534,84

TABELLA RIEPILOGATIVA INTERVENTI CON LE PREVISIONI DI FINANZIAMENTO PER ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 – TABELLA 4

Comune		Denominazione	art. 31-bis l.r. 94/1980	Note
Asola	MN	Area ex Flucosit	192.120,00	Piano di investigazione mirato all'individuazione delle sorgenti di contaminazione della falda acquifera
Bressana Bottarone	PV	Area loc. «Valle Botta»	103.291,38	Quota contributo per la conclusione degli interventi di bonifica dell'area
Crespiatica	LO	Area ex Ra.Bo. – international	174.000,00	Prima quota contributo per la messa in sicurezza e bonifica dell'area
Castel Mella	BS	Area Ghiraf	383.035,31	Quota contributo per l'avvio degli interventi di bonifica e di messa in sicurezza dell'area.
Pregnana Milanese	MI	Fontanile Serbelloni	160.000,00	quota contributo per il completamento degli interventi di bonifica dell'area (2° fase)
Spese Legali		Comuni di Merlino e Torrazza Coste	37.504,24	
TOTALI			1.049.950,93	

(BUR2003016)

D.g.r. 15 settembre 2003 - n. 7/14259

Presa d'atto della sottoscrizione in data 22 luglio 2003 dell'Accordo di Programma tra lo Stato e la Regione Lombardia, previsto all'articolo 72 del decreto legislativo 112/1998 ai fini del trasferimento alla medesima Regione Lombardia delle funzioni in materia di incidenti rilevanti

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

- l'articolo 72, comma 3, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, sancisce che il conferimento alle Regioni delle competenze

amministrative in materia di incidenti rilevanti avvenga subordinatamente:

- all'adozione – da parte delle Regioni – di specifica normativa, sia per il raccordo tra i soggetti incaricati dell'istruttoria, sia per garantire la sicurezza del territorio e della popolazione;
- all'attivazione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di cui alla legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertita con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61;

- alla sottoscrizione di un accordo di programma tra Stato e Regione per la verifica dei presupposti per lo svolgimento delle funzioni trasferite;

• l'articolo 18 del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334, stabilisce tra l'altro, coerentemente con le stesse indicazioni dell'articolo 72 del d.lgs. 112/1998, che la disciplina regionale debba prevedere il raccordo tra i soggetti che procedono all'istruttoria tecnica, tra i quali figura lo stesso Comitato Tecnico Regionale di cui all'articolo 20 del d.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, per espressa previsione della legge di delega comunitaria 24 aprile 1998, n. 128;

• con legge regionale 14 agosto 1999, n. 16, la Regione Lombardia ha istituito l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.);

• la medesima Regione Lombardia, in attuazione di quanto previsto sia all'art. 72 del d.lgs. 112/1998, sia all'art. 18 del d.lgs. 334/1999, ha disciplinato, con legge regionale 23 novembre 2001, n. 19, la materia concernente le attività a rischio di incidente rilevante, prevedendo la ripartizione delle relative funzioni amministrative agli Enti locali, in attuazione dell'articolo 3 del d.lgs. 112/1998 ed il raccordo tecnico e operativo tra i Dipartimenti dell'A.R.P.A. ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai fini dello svolgimento coordinato delle attività istruttorie e di controllo, secondo le previsioni di cui all'art. 18 del d.lgs. 334/1999, nonché della semplificazione delle procedure.

Ritenuto di prendere atto dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 22 luglio 2003 dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Aldo Matteoli e dal Presidente della Giunta della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, concernente, ai sensi dell'articolo 72, comma 3, del d.lgs. 112/1998, la verifica dei presupposti per lo svolgimento delle funzioni, ai fini del conferimento alla medesima Regione Lombardia della competenza amministrativa sulla materia dei pericoli di incidenti rilevanti di cui al d.lgs. 334/1999 ed alle relative norme attuative e modificative e la conseguente individuazione delle condizioni necessarie per un efficace ed efficiente esercizio delle funzioni amministrative e tecniche.

Dato atto che la stipula del suddetto Accordo di Programma determina, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 72 del d.lgs. 112/1998, il trasferimento alla Regione Lombardia delle funzioni in materia di incidenti rilevanti previste dallo stesso articolo 72.

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

recepita le premesse:

1. Di prendere atto dell'Accordo di Programma, allegato in copia alla presente deliberazione, sottoscritto in data 22 luglio 2003 dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Aldo Matteoli e dal Presidente della Giunta della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, la cui stipula determina, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 72 del d.lgs. 112/1998, il trasferimento alla medesima Regione Lombardia delle funzioni in materia di incidenti rilevanti previste dallo stesso articolo 72.

2. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il Segretario: Sala

— • —
**MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
REGIONE LOMBARDIA**

**ACCORDO DI PROGRAMMA
AI SENSI DELL'ART. 72 DEL D.LGS. 112/1998
TRA STATO E REGIONE LOMBARDIA**

PREMESSO CHE

• l'articolo 72, comma 3, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 sancisce che il conferimento alle regioni delle competenze amministrative in materia di incidenti rilevanti avvenga subordinatamente all'adozione - da parte delle regioni - di specifiche normative, ai fini del raccordo tra i soggetti incaricati dell'istruttoria e di garantire la sicurezza del territorio e della popolazione, all'attivazione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente di cui alla legge 61/1994, e a seguito di un accordo di programma tra Stato e regione per la verifica dei presupposti per lo svolgimento delle funzioni, nonché per le procedure di dichiarazioni;

• l'articolo 18 del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334 stabilisce tra l'altro, in coerenza con le stesse indicazioni dell'articolo 72 del d.lgs. 112/1998, che la disciplina regionale debba prevedere il raccordo tra i soggetti che procedono all'istruttoria tecnica, tra i quali figura lo stesso Comitato Tecnico Regionale di cui all'articolo 20 del d.P.R. 577/1982 per espressa previsione della legge di delega comunitaria 128/1998;

• con legge regionale 14 agosto 1999, n. 16, la Regione Lombardia ha istituito l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente;

• in attuazione di quanto previsto sia dall'art. 72 del d.lgs. 112/1998, sia dall'art. 18 del d.lgs. 334/1999, sopra richiamati, la Regione Lombardia, in attuazione dell'articolo 3 del medesimo d.lgs. 112/1998, con delibera regionale 13 novembre 2001, n. 26, ha disposto, ai sensi dell'articolo 2, la ripartizione delle funzioni in materia di incidenti rilevanti in capo alla Regione e alle Province;

• in base a tale ripartizione spettano:

a) alla Regione le competenze amministrative relative alle industrie soggette agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del d.lgs. 334/1999, l'adozione dei provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica e la programmazione dell'attività di controllo, di cui all'articolo 7 della delibera 26/01;

b) alle Province le funzioni tecnico-amministrative relative all'istruttoria delle relazioni tecniche trasmesse dai gestori degli stabilimenti, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del d.lgs. 334/1999;

• in applicazione del richiamato art. 18 del d.lgs. 334/1999, la legge regionale 19/01 ha altresì stabilito le modalità di coordinamento - ai fini dell'istruttoria tecnica e del controllo - dell'ARPA e delle Province con gli altri organismi previsti dalla normativa vigente, garantendo un raccordo nel rispetto dei ruoli istituzionali, anche al fine di assicurare la semplificazione delle procedure;

• la medesima l.r. 19/01, all'articolo 3, stabilisce, tra l'altro, le modalità di raccordo tra il procedimento relativo all'istruttoria tecnica e la procedura di valutazione di impatto ambientale prevista dalla legge regionale 20/1999;

DATO ATTO CHE

• il suddetto raccordo è garantito dal Comitato Valutazione Rischi (CVR) di cui all'articolo 6 della l.r. 19/01, nel quale sono rappresentati, oltre alla Regione Lombardia, l'Ispettorato dei Vigili del Fuoco, l'ARPA e l'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL);

• il corretto esercizio delle funzioni viene assicurato attraverso il sinergico rapporto tra i soggetti istituzionali per le rispettive competenze e gli organi tecnici preposti;

• per il migliore esercizio delle funzioni appare necessario garantire un'unità a livello istituzionale almeno per ambito territoriale provinciale e per lo stesso ambito almeno un'unità tecnica in grado di svolgere attività di controllo secondo la *ratio* innovativa introdotta dall'articolo 7 del d.lgs. 334/1999, nonché l'adeguata funzionalità dell'organico necessario per l'esercizio delle competenze amministrative in materia di incidenti rilevanti, in ossequio all'articolo 18 dello stesso d.lgs. 334/1999;

PRESO INOLTRE ATTO CHE

• ai fini del pieno svolgimento delle competenze secondo il d.lgs. 334/1999 ed in coerenza con le previsioni normative della citata legge regionale 19/01, è necessario determinare le risorse relative agli oneri di funzionamento e di esercizio delle attività tecniche e amministrative;

**TRA LO STATO E LA REGIONE LOMBARDIA
SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1 - Premesse

Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente accordo.

Art. 2 - Oggetto dell'accordo

Il presente accordo di programma ha per oggetto la verifica dei presupposti per lo svolgimento delle funzioni, così come previsto dall'articolo 72, comma 3 del d.lgs. 112/1998, ai fini del conferimento alla Regione Lombardia della competenza amministrativa sulla materia dei pericoli di incidenti rilevanti di cui al d.lgs. 334/1999 ed alle relative norme attuative e modificative e la conseguente individuazione delle condizioni necessarie per un efficace ed efficiente esercizio delle funzioni amministrative e tecniche.

Art. 3 – Soggetti partecipanti

I soggetti partecipanti al presente accordo sono lo Stato e la Regione Lombardia.

Art. 4 – Condizioni per l'esercizio delle funzioni

Ai fini del migliore espletamento delle attività tecniche connesse alle funzioni amministrative trasferite, le parti convengono sulla necessità che sia garantita – in ragione di almeno un'unità per ciascun ambito provinciale – la dotazione di figure tecniche professionali adibite in via principale alle attività di cui all'articolo 25 del d.lgs. 334/1999, i cui profili sono individuati dalla Regione Lombardia che provvede anche alla loro formazione per lo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 7 della l.r. 19/2001. Nelle more dell'emanazione dei criteri di cui al comma 3, dell'articolo 25, del d.lgs. 334/1999 i competenti Uffici tecnici della Regione Lombardia opereranno in raccordo con i corrispondenti Uffici del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

Art. 5 – Obblighi delle parti

La Regione Lombardia si impegna a relazionare sullo stato di attuazione della disciplina e a garantire i flussi informativi secondo quanto previsto all'articolo 6.

Lo Stato, per il triennio 2003-2005, riconosce alla Regione Lombardia le risorse finanziarie necessarie al conseguimento degli obiettivi del presente accordo – tenuto altresì conto degli ulteriori oneri di funzionamento connessi quali, a titolo esemplificativo, l'articolazione a livello regionale della procedura e dei sistemi informatizzati relativi all'istruttoria tecnica, ai dati concernenti gli stabilimenti, nonché alle informazioni territoriali rilevanti ai fini delle diverse attività di pianificazione.

Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 11, le parti quantificano in 3.100.000,00 euro, in ragione d'anno, le risorse congrue a copertura degli oneri sopra specificati.

Nel caso delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 334/1999, lo Stato e la Regione Lombardia – attraverso separato ed apposito accordo – individuano e concordano gli interventi che richiedono il concorso di finanziamento, nonché le quote e le modalità di partecipazione al finanziamento medesimo.

Art. 6 – Flussi informativi

Entro 90 giorni dall'adozione del provvedimento i competenti Uffici tecnici del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio forniranno ai corrispondenti Uffici della Regione Lombardia i criteri, le modalità e le indicazioni temporali per la comunicazione delle informazioni con particolare riferimento a:

- le informazioni dovute alla Comunità Europea ai fini della verifica dell'attuazione della direttiva 96/82/CE;
- le informazioni relative all'inventario regionale degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti e dei relativi esiti di valutazione dei rapporti di sicurezza e dei sistemi di gestione della sicurezza.

A tal fine i formati e le tempistiche potranno essere adeguate alle disposizioni sia nazionali che comunitarie.

Art. 7 – Modalità di esercizio delle funzioni

Le funzioni amministrative e tecniche verranno esercitate secondo quanto previsto dalla delibera regionale 26/2001, che disciplina altresì il raccordo tra i soggetti coinvolti.

Art. 8 – Modalità di accordo

L'efficacia del presente accordo decorre dal momento dell'adozione del provvedimento della Giunta regionale di presa della stipula dello stesso, ai fini dell'effettivo esercizio delle funzioni trasferite.

Art. 9 – Disciplina transitoria in materia di tariffe

Nelle more dell'emanazione del provvedimento di definizione delle tariffe di cui all'articolo 29 del d.lgs. 334/1999, la Regione dovrà, preliminarmente al compimento degli atti tecnici di competenza, formulare al gestore espressa riserva a richiedere il pagamento di quanto dovuto a fronte delle attività effettuate.

Art. 10 – Collegio di vigilanza

È istituito un Collegio di vigilanza composto da tre membri di cui uno, con compiti di Presidente, nominato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e due nominati dal Presidente della Regione Lombardia o Assessore delegato.

Art. 11 – Norme di salvaguardia

I contenuti degli articoli 4, 5 e 6 del presente accordo di programma saranno oggetto di esame annuale, ed eventuale revisione tra le parti dell'efficacia dell'accordo medesimo.

Art. 12 – Effetti dell'accordo

Con la stipula del presente accordo vengono trasferite alla Regione Lombardia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 72 del d.lgs. 112/1998, le funzioni in materia di incidenti rilevanti previste dal medesimo articolo 72.

Milano, 22 luglio 2003

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Altero Matteoli

Il Presidente della Giunta Regione Lombardia
Roberto Formigoni

(BUR2003017)

(2.2.1)

D.a.r. 18 settembre 2003 - n. 15076

Approvazione, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 9/99 e dell'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dell'Accordo di Programma avente ad oggetto l'attuazione del Programma Integrato di Intervento finalizzato al recupero e riqualificazione dell'area industriale dismessa di via Boccaccio ed alla realizzazione di nuova edilizia residenziale, ubicato nel comune di Cernusco sul Naviglio (MI)

L'ASSESSORE AL TERRITORIO E URBANISTICA

Vista la legge regionale 12 aprile 1999, n. 9 «Disciplina dei Programmi Integrati di Intervento»;

Richiamato in particolare l'art. 9 della legge medesima che prevede, per l'approvazione di Programmi Integrati di Intervento comportanti variante agli strumenti urbanistici vigenti o partecipazione di più soggetti pubblici e privati, l'attivazione della procedura di Accordo di Programma di cui all'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico sugli Enti Locali»;

Visto l'art. 6 della legge regionale 14 marzo 2003 n. 2 «Programmazione Negoziata Regionale»;

Vista la deliberazione consiliare n. 13 del 15 febbraio 2000, con la quale il Consiglio Comunale di Cernusco sul Naviglio (MI) ha approvato, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 12 aprile 1999 n. 9, il Documento di Inquadramento delle politiche urbanistiche comunali;

Vista la nota n. 37103 del 27 luglio 2001, come integrata con nota n. 48429 dell'11 ottobre 2002, con la quale il Sindaco del comune di Cernusco sul Naviglio (MI) ha promosso l'avvio della procedura dell'Accordo di Programma, in variante allo strumento urbanistico vigente, per l'approvazione del Programma Integrato di Intervento finalizzato al recupero e riqualificazione dell'area industriale dismessa di via Boccaccio ed alla realizzazione di nuova edilizia residenziale;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 7/7586 del 21 dicembre 2001, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, S.O. n. 3 del 14 gennaio 2002, con la quale la Regione Lombardia ha formalizzato le modalità della propria partecipazione alla Conferenza dei Rappresentanti delle Amministrazioni interessate alla conclusione dell'Accordo di Programma di cui trattasi;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 7/13676 del 14 luglio 2003, con la quale è stata approvata l'ipotesi di Accordo di Programma, completa dei suoi allegati;

Dato atto che in data 17 luglio 2003 l'Accordo di Programma è stato sottoscritto dall'Assessore al Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia e dal Sindaco del comune di Cernusco sul Naviglio (MI);

Considerato che il Consiglio Comunale di Cernusco sul Naviglio (MI), con deliberazione n. 52 del 25 luglio 2003 pervenuta in data 8 settembre 2003 prot. 37438, ha ratificato l'adesione del Sindaco all'Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Considerato che, ai sensi dell'art. 34 del citato d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il presente provvedimento produce gli effetti di cui all'art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, determinando le conseguenti variazioni dello strumento urbanistico comunale, e comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere pubbliche previste nell'Accordo di Programma;

Visto il d.p.g.r. n. 24377 del 9 ottobre 2000, con il quale l'Assessore Regionale al Territorio e Urbanistica è stato delegato allo svolgimento degli adempimenti di competenza del

Presidente della Giunta Regionale ed alla sottoscrizione degli atti finalizzati all'approvazione dei Programmi Integrati di Intervento attivati ai sensi della legge regionale 12 aprile 1999 n. 9, ed è, altresì componente, del Collegio di Vigilanza;

Decreta

1. di approvare, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 9 «Disciplina dei Programmi Integrati di Intervento» e per gli effetti di cui all'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico sugli Enti Locali», l'Accordo di Programma, per l'attuazione del Programma Integrato di Intervento, finalizzato al «recupero e riqualificazione dell'area industriale dismessa di via Boccaccio ed alla realizzazione di nuova edilizia residenziale», comportante variante urbanistica e sottoscritto in data 17 luglio 2003 dall'Assessore al Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia e dal Sindaco del comune di Cernusco sul Naviglio (MI), che costituisce parte integrante del presente decreto;

2. di dare atto, in relazione ai contenuti del d.p.r.l. n. 24377 del 9 ottobre 2000 richiamato in premessa, che l'Assessore regionale al Territorio ed Urbanistica è componente del Collegio di Vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo stesso, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali» ed è delegato, nel procedimento dell'Accordo di Programma, allo svolgimento degli adempimenti di competenza del Presidente della Giunta Regionale ed alla sottoscrizione degli atti conseguenti;

3. di dare atto che gli allegati all'Accordo di Programma medesimo sono conservati in copia originale presso l'ufficio Tecnico del comune di Cernusco sul Naviglio (MI);

4. di disporre, ai sensi dell'art. 6 comma 10 della legge regionale 14 marzo 2003 n. 2 «Programmazione negoziata regionale», la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Alessandro Moneta

ACCORDO DI PROGRAMMA

ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per l'attuazione del Programma Integrato di Intervento (P.I.I.) Ai sensi dell'art. 9 della legge 12 aprile 1999 n. 9 finalizzato al recupero ed alla riqualificazione dell'area industriale dismessa di via Boccaccio ed alla realizzazione di nuova edilizia residenziale

TRA

- Comune di Cernusco sul Naviglio, con sede in Cernusco, via Tizzoni n. 2, nella persona dell'Assessore all'Urbanistica all'uopo delegato con nota prot. n. del Sindaco;
- Regione Lombardia, con sede in Milano, via Sassetti n. 32, nella persona dell'Assessore al Territorio e all'Urbanistica;

PREMESSO CHE

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 15 febbraio 2000, il comune di Cernusco sul Naviglio, ha approvato a norma dell'art. 5 della legge regionale n. 9 del 12 aprile 1999 che disciplina la formazione dei Programmi Integrati di Intervento (P.I.I.) di cui all'art. 16 della legge 17 febbraio 1992 n. 179, il Documento di Inquadramento delle politiche urbanistiche comunali per la definizione degli obiettivi generali e degli indirizzi della propria azione amministrativa nell'ambito della programmazione integrata d'intervento sull'intero territorio comunale;

- che tra le linee programmatiche per la presentazione delle proposte di programma integrato d'intervento da parte di soggetti pubblici e privati, l'amministrazione Comunale ha individuato, tra gli obiettivi prioritari:

- il recupero delle aree dismesse presenti sul territorio comunale individuando l'area di via Boccaccio tra quelle prioritarie;
- la riqualificazione dell'edificio della Vecchia Filanda disciplinando anche i criteri di valutazione delle proposte;
- in conformità alle linee programmatiche individuate nel Documento d'Inquadramento, la società P.E.C. ha presentato una proposta di Programma Integrato d'Intervento accolta favorevolmente dalla amministrazione Comunale e valutata favorevolmente dalla Commissione Gestione e Pianificazione del Territorio nelle sedute del 2 e 9 maggio 2001.

- il Sindaco del comune di Cernusco sul Naviglio, ai sensi

dell'art. 9 della l.r. 9/99, ha inoltrato il Programma Integrato d'Intervento con nota n. 37103 del 27 luglio 2001, chiedendo alla Regione Lombardia di partecipare comportando, l'approvazione del Programma Integrato, variazione alle previsioni urbanistiche del vigente Piano Regolatore, non riconducibile alle ipotesi della l.r. 23/97;

- con delibera di Giunta Regionale n. 7/7586 del 21 dicembre 2001 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria n. 3 del 14 gennaio 2002, la Regione Lombardia ha aderito alla proposta di Accordo di Programma, indicando le proprie modalità di partecipazione alla Conferenza dei Rappresentanti per l'Accordo stesso;

- in conformità a quanto stabilito dalla l.r. 14/93, in data 30 gennaio 2002 si è insediata la Conferenza dei Rappresentanti delle Amministrazioni interessate, Comune e Regione, per verificare la possibilità di definire l'Accordo di Programma come prescritto dal comma 3 dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

- i suddetti rappresentanti hanno nominato in pari data la Segreteria Tecnica con il compito di provvedere agli atti istruttori dell'Accordo di Programma ed alla sua redazione;

- a seguito di rilievi emersi in fase d'istruttoria durante i lavori della Segreteria Tecnica, in data 11 ottobre 2002, l'amministrazione Comunale di Cernusco sul Naviglio ha inviato in Regione una proposta di P.I.I. conforme a quanto richiesto dalla Segreteria stessa, escludendo alcune aree inizialmente ricomprese nell'ambito d'intervento;

- gli atti di progetto relativi all'Accordo di Programma, comprensivi della relazione geologica ai sensi della legge Regionale n. 41/97, sono stati depositati in libera visione al pubblico per un periodo di trenta giorni consecutivi, precisamente dal 21 febbraio 2003 al 14 marzo 2003, dandone altresì notizia mediante affissione all'Albo pretorio, pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 7 del 12 febbraio 2003 e sul quotidiano di diffusione nazionale «il Giorno» in data 12 febbraio 2003. Nei trenta giorni successivi al suo deposito sono pervenute all'amministrazione comunale n. 2 osservazioni con protocollo speciale 1 e 2;

- la Segreteria Tecnica, nella seduta del 4 giugno 2003 ha fatto propria la proposta di controdeduzione formulata dall'amministrazione Comunale di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 143 del 5 maggio 2003;

- in esito ai lavori della Segreteria Tecnica gli elaborati di progetto, lo schema di convenzione che formano parte integrante del presente Accordo di Programma, sono stati approvati dalla Conferenza dei Rappresentati nella seduta del 25 giugno 2003 che ha contestualmente condiviso la proposta di controdeduzioni alle osservazioni presentate, che verranno controdedotte dal C.C. in sede di ratifica dell'Accordo di Programma;

- con deliberazione n. 13676 del 14 luglio 2003 la Giunta Regionale ha approvato l'ipotesi del presente Accordo di Programma, unitamente agli allegati ed allo Schema di Convenzione del Programma Integrato di Intervento che ne costituisce parte integrante;

- il presente Accordo di Programma sottoscritto dall'Assessore all'Urbanistica di Cernusco sul Naviglio e dall'Assessore al Territorio e all'Urbanistica verrà ratificato, per gli effetti di variante al Piano Regolatore di Cernusco sul Naviglio, dal Consiglio Comunale con successiva deliberazione entro 30 giorni dalla data della sua sottoscrizione, pena la sua decadenza ai sensi dell'art. 34 comma 5 del d.lgs. 267/00;

- il Decreto di approvazione dell'Accordo di Programma sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia determinando variante urbanistica al Piano Regolatore Generale del comune di Cernusco sul Naviglio come in seguito specifica;

- per effetto dell'approvazione regionale, le opere pubbliche previste dall'Accordo di Programma sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili ai sensi della vigente legislazione.

Tutto ciò premesso, da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente atto, tra i componententi come sopra indicati

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma, che sarà attuato secondo le modalità e con gli effetti di cui all'art. 34 del d.lgs. 18 agosto

2000 n. 267 «Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali» e della legge Regionale 12 aprile 1999 n. 9.

Articolo 2 – Ambito del Programma Integrato di Intervento

Agli effetti della trascrizione degli obblighi, oneri e vincoli derivanti dal presente atto, le aree oggetto del Programma integrato di intervento (P.I.I.), sono catastalmente individuate al NCT come segue:

a) ambito «A» aree di proprietà della Società P.E.C. della superficie di mq. 31.400 circa, campite con una retinatura colore magenta nella planimetria allegata, individuate al NCT di Milano foglio 12 mappale n. 90 e foglio 21 mappale 198:

– COERENZE, da Nord in senso orario del mappale 90:

Mappale 237c, 166a, 215, 214, 213, 212, 73, strada comunale via Boccaccio – strada comunale via Verdi, 98-87, 71;

– COERENZE, da Nord in senso orario del mappale 198: strada comunale via Boccaccio – 199, 326, 227, 213, 200, strada comunale via Guicciardini.

b) Ambito «B» relativo alle aree esterne in cessione, di proprietà della Cooperativa Sociale Constantes Solidarietà, campite con una retinatura colore arancio, aventi una dimensione di 6.035 mq ed identicate al NCT di Milano come foglio 17 mappali 265 e 261 parte.

– COERENZE, da Nord in senso orario:

foglio 16 mappali 28, 29, 31, foglio 17 mappale 263, strada provinciale SP 120 via Vespucci, mappale 301e, strada provinciale SP 113.

c) L'edificio storico denominato «Vecchia Filanda», di proprietà comunale, campite con una retinatura colore azzurro nella tavola 01, identificata al NCU foglio 19 mappale 205.

Articolo 3 – Oggetto, contenuto ed obiettivi

3.1 Oggetto del presente Accordo è l'approvazione del Programma Integrato di Intervento relativo alla riqualificazione urbana delle aree indicate precedentemente.

Il programma prevede la riqualificazione di un'area di circa 31.000 mq, sulla quale insistono alcuni fabbricati industriali da demolire ed un parcheggio pertinenziale, da destinarsi a funzione residenziale e commerciale.

Conformemente a quanto indicato nella normativa contenuta nel Documento di Inquadramento delle politiche urbanistiche ed alla legge regionale 9/99, gli operatori oltre alla cessione di un'area inedita quale standard dell'intervento, verseranno un contributo all'amministrazione già destinato al recupero/riqualificazione di un edificio di proprietà comunale di rilevanza storica, denominato «Vecchia Filanda».

3.2 In particolare, gli interventi previsti sono diretti a:

a) riqualificare l'area industriale dismessa attraverso la creazione di spazi destinati ad edilizia residenziale libera per una volumetria pari a 40.000 mc, ad edilizia convenzionata per 10.000 mc, a funzioni commerciali per una volumetria pari a 4.000 mc;

b) realizzare spazi verdi e parcheggi di superficie interni ed esterni al comparto «A», destinati all'uso pubblico;

c) ristrutturare un edificio storico di proprietà comunale denominato Vecchia Filanda, che prevede la creazione di spazi per la fruizione collettiva tra cui un centro espositivo ed un polo ricreativo per gli anziani;

d) migliorare la circolazione stradale attraverso la rettifica e l'ampliamento della via Boccaccio per una superficie pari a mq 68,31;

e) adeguare le reti tecnologiche esistenti, in modo da renderle funzionali agli interventi previsti e a realizzare delle urbanizzazioni primarie come meglio specificate all'art. 5;

f) completare la pista ciclabile di via Neruda, via Goldoni, via Boccaccio ed il prolungamento del percorso sulla via Verdi;

g) cedere un'area, identificata più sopra come ambito «B», finalizzata sia al completamento della dotazione di standard indotta dagli insediamenti, sia al reintegro dell'area a standard AS, ricompresa nell'ambito «A», ai sensi del comma 3 art. 6 della l.r. 9/99.

Gli interventi edilizi indicati alle lettere a), parte degli interventi di cui alla lettera b), d), e), e g) saranno realizzati dalla Società P.E.C. s.r.l., mentre i rimanenti b) c) ed f) saranno realizzati dal comune, nel rispetto del cronoprogramma contenuto nella «Relazione tecnico-economica e cronoprogram-

ma», allegato al presente Accordo di Programma sotto la lettera «A».

Si vuole sottolineare che per la realizzazione del recupero dell'edificio pubblico, l'amministrazione comunale avvierà le procedure di evidenza pubblica e che l'opera verrà finanziata attraverso il contributo aggiuntivo versato dalla succitata società P.E.C. s.r.l., conformemente a quanto stabilito all'art. 6 «Standard qualitativo» del Documento d'inquadramento dei P.I.I. approvato dal Consiglio Comunale.

3.2 Il programma persegue obiettivi di riqualificazione urbana ed ambientale di rilevante interesse pubblico, dato il recupero di un'area degradata e dismessa, ed assicura effetti su scala sovracomunale soprattutto per quanto riguarda l'opera pubblica Vecchia Filanda, in quanto lo spazio espositivo previsto avrà ricadute sovracomunale.

Il programma, oltre alle opere da realizzare, individua le competenze e gli obblighi dei soggetti pubblici e privati attuatori degli interventi, le modalità ed i tempi di esecuzione, le risorse finanziarie e le garanzie.

In particolare, i rapporti ed obblighi dei soggetti realizzatori sono disciplinati dallo schema di convenzione allegato, che verrà stipulata successivamente alla sottoscrizione del presente atto.

3.3 Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma i seguenti documenti ed elaborati grafici:

- A) Relazione tecnico-economica e cronoprogramma
- B) Norme Tecniche di Attuazione
- C) Computo metrico estimativo – Opere di urbanizzazione
- D) Estratti
- E) Rilievo Fotografico
- F) Stralcio progetto di recupero «Ex Filanda»
- G) Relazione geologica

SCHEMA DI CONVENZIONE

TAVOLE RELATIVE AL P.I.I.

- 01) Individuazione ambito d'intervento e verifica indici Documento d'Inquadramento P.I.I.: scala 1:10.000
- 02) Reperimento aree a standards – Verifica complessiva P.I.I.: scala 1:1000
 - 1) Analisi dello stato di fatto: scala 1:1000
 - 2) Planimetria di progetto: scala 1:1000
 - 3) Planimetria: Aree in cessione: scala 1:500
 - 4) Veduta area: scala 1:500
 - 5) Planimetria opere di urbanizzazione: scala 1:500
 - 6) Verifica dotazione parcheggi legge 122/89: scala 1:500
 - 7) Planimetria sottoservizi tecnologici: scala 1:500
- 1B) Progetto Vecchia Filanda: demolizioni, costruzioni, planimetrie comparate: scala 1:100
- 2B) Progetto Vecchia Filanda: demolizioni, costruzioni, prospetti comparati – sezioni comparate: scala 1:100
- 1C) Progetto Vecchia Filanda: Stato di progetto: planimetria: scala 1:100
- 2C) Progetto Vecchia Filanda: Stato di progetto: prospetti e sezioni: scala 1:100

Articolo 4 – Verifica delle dotazioni urbanistiche

Il Programma Integrato d'Intervento prevede la cessione di aree per il soddisfacimento integrale del fabbisogno di standard indotto dagli insediamenti, calcolati ai sensi dell'art. 22 della l.r. 51/75 e dell'art. 6 della l.r. 9/99.

Le dotazioni generate dall'intervento sono corrispondenti a mq 16.655, nel dettaglio così calcolate:

a) per quanto riguarda la dotazione indotta dalla residenza, poiché trattasi di 50.000 mc, il quantitativo di standard indotto è pari a 13.250 mq;

b) per le aree a destinazione commerciale, aventi una SLP pari 1.330 mq, l'indotto è pari a mq 1.995 ai sensi delle norme tecniche d'attuazione del Piano Regolatore Generale vigente del comune di Cernusco sul Naviglio che richiede, per le medie strutture di vendita, una dotazione pari al 150% della SLP realizzata;

c) ai sensi dell'art. 6 della l.r. 9/99, poiché l'area ricompresa nell'ambito «A» destinata a parcheggio di mq 1.410, ubicata

in fregio alla via Boccaccio lato sud, è destinata dal vigente Piano Regolatore a standard di tipo AS, si rende necessario reintegrare la dotazione di Piano con la sua sostituzione; l'area di pari dimensioni è localizzata all'interno dell'ambito «B», comprensivo anche della quota parte di standard non reperibili in luogo, cioè all'interno dell'ambito «A». Al fine della dotazione degli standard di Piano, quindi, l'ambito «B» verrà azionato come standard di tipo comunale.

Riassumendo, suddividendo le aree in cessione per singoli comparti risulta:

• Nel comparto A.	
- parcheggio:	mq 3.259
- verde	mq 6.343
- area a verde soggetta a servitù pubblica	mq 1.000
TOTALE	mq 10.602
• Nel comparto B	
- verde:	mq 6.053
TOTALE STANDARD CEDUTI	mq 16.655

Articolo 5 – Esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria

Il Programma Integrato d'Intervento prevede, quale unica opera di urbanizzazione primaria, oltre all'adeguamento delle reti e dei sottoservizi comprensivi di impianti d'illuminazione, rete idrica, gas metano, Enel e Telecom, l'ampliamento della via Boccaccio, per una superficie pari a 68,31 mq, indicata con apposita retinatura alla tavola 2. In considerazione di ciò la società P.E.C. s.r.l., cede gratuitamente, con effetto immediato, al comune, la proprietà dell'area; il trasferimento dell'effettivo possesso avverrà attraverso apposito atto da redigersi successivamente al collaudo delle opere. La spesa ipotizzata, di cui è previsto lo scomputo è pari a € 317.521 (trecentodiciasettemilacinquecentoventuno).

Per quanto riguarda le opere di urbanizzazione secondaria, quelle a scomputo previste, da realizzarsi a cura dell'operatore privato P.E.C. s.r.l., consistono nella realizzazione di parcheggi in prossimità della via Goldoni, ad est e ad ovest degli spazi destinati alla funzione commerciale. L'importo stimato è pari a € 123.479 (centoventitremitilaquattrocentosettantanove).

L'impegno assunto dall'amministrazione comunale prevede la realizzazione dell'impianto d'illuminazione pubblica, le opere di giardinaggio e di arredo previste nel comparto «A», la realizzazione dell'area gioco bimbi, i parcheggi lungo la via Boccaccio, lato sud esterni al comparto e le piste ciclabili. Il costo complessivo presunto è pari a € 453.000 (quattrocentocinquantatremitila).

Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria dovranno essere eseguite in modo coordinato e funzionale al complesso degli interventi definiti dal Programma Integrato di Intervento, secondo i tempi indicati nel cronoprogramma dei lavori, parte integrante del presente accordo e riportato nell'allegato «A».

L'esecuzione degli interventi previsti dal presente Accordo di Programma, come individuati nella documentazione di cui al precedente art. 3, è disciplinata dallo schema di convenzione attuativa (parte integrante al presente Accordo) che regola le obbligazioni tra il comune di Cernusco sul Naviglio ed i Soggetti Attuatori in ordine alle modalità di esecuzione delle opere di urbanizzazione, allo scomputo dei costi relativi a queste ultime dall'ammontare degli oneri dovuti, nonché alle relative garanzie finanziarie prestate per la loro realizzazione e corretta esecuzione.

Articolo 6 – Realizzazione del recupero dell'edificio Vecchia Filanda attraverso il contributo aggiuntivo

Ai sensi dell'art. 6 comma 4 del Documento d'Inquadramento approvato dal comune di Cernusco sul Naviglio con deliberazione n. 13 del 15 febbraio 2000 e conformemente alla l.r. 9/99, la società P.E.C. s.r.l. deve corrispondere all'amministrazione Comunale un contributo aggiuntivo per l'intervento oltre al costo dovuto per gli oneri di urbanizzazione, pari ad €/mq 41,32 per la volumetria residenziale e €/mq 123,95 per la superficie commerciale; di conseguenza l'operatore dovrà versare € 2.230.853 (duemilioniduecentotrentamilaottocentocinquantatre).

Il comune di Cernusco sul Naviglio s'impegna ad utilizzare tale importo per realizzare la ristrutturazione dell'edificio denominato «Vecchia Filanda», secondo il progetto esecutivo

che verrà elaborato in conformità al progetto preliminare e definitivo già approvati dall'amministrazione comunale.

Si tratta di un «monumento di archeologia industriale» che richiama la memoria storica di un passato legato ad attività specifiche, tipiche dell'area territoriale, connotando, con la sua presenza, la tipologia del centro cittadino. La scelta progettuale ha voluto individuare alcune funzioni che risultassero compatibili con la struttura, conservandone l'immagine complessiva. Le funzioni identificate come idonee consistono nella realizzazione di spazi di socializzazione per gli anziani, di una sala polifunzionale per manifestazioni culturali, esposizioni temporanee o mostre, oltre a funzioni di servizio come uffici, bar e magazzini.

Il costo stimato dell'intervento è pari a € 2.261.555 (duemilioniduecentosessantunmilacinquecentocinquantacinque).

Articolo 7 – Compatibilità ambientale

La trasformazione dell'ambito «A» da area industriale dismessa a residenza, risulta compatibile con il territorio circostante, come il Piano Regolatore vigente del comune, dimostra, poiché l'azionamento individuava l'area come funzione residenziale, ma con volumetrie differenti. Il contesto urbano circostante, del resto, risulta quasi completamente riconvertito, rendendo di fatto necessaria la trasformazione urbanistica di tale area dismessa.

Vista la natura dell'attività industriale precedente (la società Arco falc) che produceva giocattoli, il sito non presenta particolari problematiche di bonifica.

In fase di realizzazione delle opere, si dovrà tener conto delle seguenti prescrizioni:

- poiché parte dell'area d'intervento ricade nella Classe di fattibilità geologica III indicanti zone di rispetto di pozzi pubblici ad uso idropotabile, la realizzazione delle opere dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 5 del d.lgs. 258/2000 e della d.g.r. n. 7/12693 del 10 aprile 2003;

- nei cantieri, fermo restando l'esecuzione d'ogni operazione a regola d'arte, si dovrà dare attuazione a tutte le misure necessarie per il rispetto delle norme in materia di qualità delle acque sotterranee e superficiali;

- nell'eventualità che risulti necessario reperire siti per lo stoccaggio temporaneo di terre di scavo provenienti da terreni sospetti di contaminazione, nell'attesa delle verifiche analitiche ovvero dello smaltimento come rifiuti, questi dovranno essere individuati in aree non comprese nelle fasce di rispetto dei pozzi idropotabili (d.P.R. 236/88 e successive modifiche);

- al fine di evitare la dispersione delle acque meteoriche provenienti da piazzali e strade nel sottosuolo, queste, per quanto attiene le aree rientranti nella zona di rispetto dei pozzi ad uso potabile, dovranno essere recapitate in fognatura previa autorizzazione da parte del Gestore della stessa;

- relativamente agli impatti acustici connessi alla realizzazione del progetto sull'ambiente circostante e determinati da altre potenziali sorgenti oltre il traffico veicolare (parcheggi, impianti tecnici, spazi ad uso commerciale), risulta necessario che nella fase successiva di presentazione delle singole concessioni vengano prodotti studi specifici;

- gli edifici dovranno essere progettati per un elevato risparmio energetico al fine di contenere il consumo di combustibile e quindi delle relative emissioni in atmosfera;

Articolo 8 – Effetti di dichiarazione di Pubblica Utilità

L'approvazione del presente Accordo di Programma determina, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, comma 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere pubbliche previste nella aree identificate all'art. 2.

Articolo 9 – Impegni dei soggetti sottoscrittori

1. I soggetti sottoscrittori si impegnano a rispettare integralmente il contenuto del presente Accordo di Programma ed annessi elaborati nella realizzazione degli interventi previsti, nel rispetto delle destinazioni d'uso, così come stabilite dai contenuti urbanistici del Programma Integrato di Intervento oggetto di approvazione.

Il comune di Cernusco sul Naviglio si impegna:

- a) a ratificare l'Accordo di Programma tramite il Consiglio Comunale l'adesione del Sindaco entro 30 giorni dalla data della sua sottoscrizione a pena di decadenza;

- b) a stipulare entro 90 giorni dalla definitiva approvazione

del presente Accordo la convenzione attuativa richiamata al precedente art. 3 e comunque entro i termini previsti dal comma 4 art. 10 della l.r. 9/99;

c) a rilasciare le concessioni edilizie ed ogni altro eventuale atto autorizzativo necessario all'esecuzione delle opere ed interventi previsti dal Programma Integrato di Intervento entro i termini indicati nel cronoprogramma e, comunque, entro i termini più rapidi consentiti dall'istruttoria dei progetti presentati;

d) a realizzare l'intervento di recupero dell'edificio pubblico «Vecchia Filanda», nei tempi previsti dal cronoprogramma;

e) verificare e far rispettare la puntuale osservanza delle disposizioni di cui al presente accordo;

f) a garantire il coordinamento della realizzazione dell'insieme delle opere necessarie ai nuovi insediamenti;

La Regione Lombardia si impegna:

a) ad emettere il Decreto del Presidente della Giunta Regionale di approvazione dell'Accordo di Programma entro 15 giorni dal ricevimento della deliberazione del Consiglio Comunale di Cernusco sul Naviglio di ratifica dell'Accordo stesso, provvisto degli estremi dell'esecutività;

b) a provvedere alla tempestiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del predetto decreto.

Articolo 10 – Collegio di vigilanza ed attività di controllo

Ai sensi dell'art. 34, comma 7, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 6 commi 7, 9 della l.r. 2 del 14 marzo 2003, la vigilanza ed il controllo sull'esecuzione del presente Accordo di Programma saranno esercitati da un Collegio costituito dall'Assessore Regionale al Territorio ed all'Urbanistica, dal Sindaco del comune di Cernusco sul Naviglio od Assessore delegato, da insediarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del decreto di approvazione.

Al Collegio di Vigilanza sono attribuite le seguenti competenze:

a) vigilare sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo di Programma anche nei confronti del soggetto privato sottoscrittore della convenzione inerente il Programma Integrato di Intervento;

b) individuare elementi ostativi all'attuazione dell'Accordo, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;

c) provvedere, ove necessario o previsto, all'acquisizione di pareri e/o informazioni in merito all'attuazione del Programma Integrato di Intervento;

d) accertare e dichiarare la sussistenza delle cause di decadenza previste dal presente Accordo;

e) assumere le iniziative di competenza per esperire le medesime procedure seguite per la conclusione dell'Accordo di Programma, nel caso in cui venissero proposte o emergesse la necessità di apportare varianti rientranti nei casi indicati al successivo articolo 11.3;

f) prendere atto delle modifiche al planivolumetrico rientranti nei disposti dell'art. 7, comma 10, della legge Regionale 23 giugno 1997 n. 23;

g) concedere, con adeguata motivazione, proroghe del termine di compiuta realizzazione degli interventi previsti dal P.I.I., fissato in anni 6 dalla data di sottoscrizione della convenzione, fatto salvo quanto previsto all'art. 13 e comunque entro i termini di cui al comma 1 art. 10 della l.r. 9/99;

h) assentire le varianti rientranti nei casi indicati al successivo art. 11.2;

i) dirimere in via bonaria le controversie che dovessero sorgere tra le parti in ordine all'interpretazione ed attuazione del presente Accordo;

j) disporre eventuali interventi sostitutivi per l'attuazione dell'Accordo di Programma.

Si precisa che l'attività ordinaria di vigilanza e controllo sull'esecuzione degli interventi previsti dal Programma Integrato, con riferimento sia alle opere di urbanizzazione, di standard qualitativo aggiuntivo, che alle opere private, verrà svolta dagli Uffici Tecnici del comune di Cernusco sul Naviglio, che provvederanno a relazionare in merito al Collegio di Vigilanza.

Il Collegio di Vigilanza potrà avvalersi della Segreteria Tecnica già nominata ai fini della attuazione del presente Accordo.

Nessun onere economico dovrà gravare sull'Accordo di Programma per il funzionamento del Collegio; l'eventuale compenso e gli eventuali rimborsi spese per i componenti saranno a carico esclusivo degli enti rappresentati.

Articolo 11 – Varianti al Programma Integrato di Intervento

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 5, della l.r. 9/99, le varianti del Programma Integrato di Intervento, conformi ai disposti dell'art. 7, comma 10, della l.r. 23/97, possono essere determinate ed assunte dal comune di Cernusco sul Naviglio in sede di rilascio di concessione edilizia esecutiva. In tali casi il comune di Cernusco sul Naviglio comunicherà l'avvenuta approvazione di dette varianti al Collegio di Vigilanza, nella prima seduta utile.

2. Si da atto che non costituiscono variante primaria al P.I.I. le eventuali modifiche dovute ad esigenze tecniche sopravvenute rispetto alla data di stipula del presente Accordo di Programma per innovazioni tecnologiche, di necessità o richieste motivate ed oggettive di soggetti pubblici terzi; dovrà comunque essere garantito un quadro di coerenza con gli obiettivi perseguiti.

3. Qualora le varianti proposte riguardino il dimensionamento complessivo, la localizzazione delle opere pubbliche ed urbanizzative od incidano sui sottoindicati aspetti urbanistici primari del P.I.I., il Collegio di Vigilanza dispone, ai fini della relativa approvazione. L'esperimento delle medesime procedure seguite per la conclusione del presente Accordo di Programma.

Agli effetti di quanto sopra, si evidenzia che costituiscono aspetti primari del Programma Integrato, l'individuazione dell'ambito d'intervento, la determinazione della capacità edificatoria massima ammissibile, la definizione delle funzioni ammissibili e della ripartizione tra di esse della predetta capacità edificatoria la dotazione di aree a standards prevista ed ogni altro elemento normativo prescritto specifico approvato con il presente Accordo di Programma.

Articolo 12 – Verifiche periodiche

Il presente Accordo di Programma potrà essere periodicamente verificato dai soggetti sottoscrittori, secondo le esigenze che si manifesteranno nel corso dell'attuazione e che saranno evidenziate dal Collegio di Vigilanza ogni qualvolta lo riterrà necessario.

Articolo 13 – Decadenza dell'Accordo di Programma

Costituisce motivo di decadenza dell'Accordo di Programma la mancata ratifica dell'AdP da parte del Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 267/2000, il verificarsi delle condizioni previste dall'art. 10, comma 4, della l.r. 9/99 per la decadenza del Programma Integrato di Intervento, nonché il mancato inizio dei lavori di edificazione entro la data prevista dal cronoprogramma di cui all'allegato A). Data, tuttavia, la complessità degli interventi e la commistione tra interventi pubblici e privati, il cronoprogramma potrà variare fino ad un massimo di 180 (centottanta) giorni in più o in meno in ogni fase operativa, senza ulteriore approvazione da parte degli organi di controllo, fermo restando il tempo massimo di attuazione del programma fissato convenzionalmente in anni sei,

Articolo 14 – Controversie

Per ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente accordo, è competente l'Autorità Giudiziaria prevista dalla vigente legislazione.

Articolo 15 – Sottoscrizione, effetti e durata

Ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 267/2000, il presente Accordo di Programma, sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti interessati, sarà approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa ratifica dello stesso da parte del Consiglio Comunale di Cernusco sul Naviglio entro 30 giorni dalla data della sua sottoscrizione, con gli effetti previsti dal medesimo art. 34 e dall'art. 9 della l.r. 9/99.

È disposta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del Decreto di approvazione dell'Accordo di Programma, con gli estremi dell'avvenuta ratifica a cura del Consiglio Comunale di Cernusco sul Naviglio.

Il presente Accordo di Programma determina, ai sensi della legge, le variazioni del Piano Regolatore del comune di Cernusco sul Naviglio per le aree comprese nel perimetro del programma integrato di intervento.

Le attività programmate sono vincolanti per i soggetti at-

tuatori che si assumono l'impegno a realizzarle nei tempi indicati dal Programma Integrato di Intervento.

La durata del Programma Integrato di Intervento è fissata in anni sei dalla data di stipulazione della convenzione attuativa secondo i contenuti di cui all'art. 10, 1° comma, l.r. 9/99.

Milano, 17 luglio 2003

Comune di Cernusco sul Naviglio: *Paolo Frigerio*
Regione Lombardia: *Alessandro Moneta*

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE D.G. Risorse e bilancio

(BUR2003018)

D.d.s. 16 settembre 2003 - n. 14853

(2.1.0)

Integrazione contributo F.R.I.S.L. 1997/98 iniziativa O) Tutela delle acque a favore del Comune di Casciago per la realizzazione del progetto O/00015 «Interventi urgenti e sistemazione fognaria»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA STRUMENTI FINANZIARI INTEGRATI

Vista la legge regionale 14 dicembre 1991, n. 33 di istituzione del Fondo Ricostituzione Infrastrutture Sociali Lombardia (F.R.I.S.L.) e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la d.g.r. n. 40195 dell'11 dicembre 1998 «Assegnazione di contributi F.R.I.S.L. 1997/98 iniziativa O) Tutela delle acque» ed in particolare la relazione del Nucleo di Valutazione allegata alla suddetta deliberazione, comprensiva dell'elenco dei progetti ammissibili e finanziabili in ordine di priorità;

Vista altresì la d.g.r. n. 42481 del 16 aprile 1999 «Ulteriore assegnazione di contributi F.R.I.S.L. 1997/98 iniziativa O) Tutela delle acque»;

Richiamati:

– il d.d.s. Strumenti Finanziari Integrati n. 4752 del 28 febbraio 2000 «Ulteriore assegnazione contributi F.R.I.S.L. 1997/98 iniziativa O) Tutela delle acque ai sensi della l.r. 33/91, art. 10, comma IV, a seguito di rinuncia di precedenti assegnatari»;

– il d.d.u.o. Strumenti Finanziari Integrati n. 25160 del 16 dicembre 2002 «Ulteriore assegnazione contributi F.R.I.S.L. 1997/98 iniziativa O) Tutela delle acque ai sensi della l.r. 33/91»;

– il d.d.u.o. Gestione Risorse Idriche n. 5269 del 27 marzo 2003 «Legge regionale 14 dicembre 1991, n. 33 – Istituzione del Fondo Ricostituzione Sociali Lombardia F.R.I.S.L., iniziativa O) Tutela delle acque. «Dichiarazione di decadenza diritto al contributo F.R.I.S.L. 1997/98 per la realizzazione del collettore fognario a valle della strada di circonvallazione in Premana»»;

Considerato che il d.d.u.o. n. 25160/2002 sopracitato stabilisce di destinare le eventuali risorse che si rendessero disponibili a seguito di ribassi d'asta, rinunce e decadenze, al completo finanziamento del progetto O/00015 «Interventi urgenti di sistemazione della rete fognaria comunale» del Comune di Casciago e del progetto O/00020 «Ampliamento opere fognarie di collettamento» del Comune di Marchirolo;

Dato atto che a seguito della decadenza del contributo concesso al Comune di Premana si rendono disponibili risorse pari ad € 81.600,19 per il finanziamento dei surrichiamati progetti F.R.I.S.L. del Comune di Casciago e del Comune di Marchirolo;

Vista la nota n. 25800 del 30 luglio 2003 della D.G. Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità, con la quale si chiede di concedere l'ulteriore contributo di € 12.154,30 a favore del Comune di Casciago ai fini del completo finanziamento del progetto sopracitato;

Vista la nota n. 28335 dell'1 settembre 2003 della D.G. Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità, con la quale si comunica che gli importi delle economie assegnabili al Comune di Marchirolo risultano insufficienti per la copertura del contributo e pertanto si ritiene di attendere l'aggiudicazione di tutti gli interventi finanziati con il surrichiamato decreto n. 25160/2002 per valutare le economie derivanti da ribassi d'asta, assegnando poi tali economie al Comune stesso;

Vista la l.r. 12 settembre 1983 n. 70 e successive modificazioni;

Vista la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni;

Vista la l.r. 23 luglio 1996, n. 16;

Visti i provvedimenti organizzativi della VII legislatura ed in particolare il d.d.s.g. n. 8364 del 23 maggio 2003 e gli atti richiamati, nonché la d.g.r. n. 13060 del 23 maggio 2003 «Disposizioni a carattere organizzativo (2° Provvedimento) per effetto dei quali è affidato al Dott. Bonifacio l'incarico di Dirigente della Struttura Strumenti Finanziari Integrati della Direzione Generale Risorse e Bilancio;

Decreta

1. di integrare il finanziamento del progetto O/00015 «Interventi urgenti di sistemazione della rete fognaria comunale» del Comune di Casciago, relativo al F.R.I.S.L. 1997/98, iniziativa O) Tutela delle acque assegnato con d.d.u.o. Strumenti Finanziari Integrati n. 25160/2002, con ulteriori 12.154,30 euro;

2. che per l'impegno e l'erogazione del contributo di cui al presente atto si applicano le procedure tutte previste dal d.d.u.o. Strumenti Finanziari Integrati n. 25160/2002;

3. di comunicare per opportuna conoscenza il presente atto alla Commissione consiliare competente in materia di programmazione e bilancio in quanto connesso ai provvedimenti di assegnazione richiamati in premessa;

4. di assegnare all'Unità Organizzativa Risorse Idriche la cura degli adempimenti esecutivi indicati nel presente decreto;

5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della Struttura
Strumenti Finanziari Integrati:
Mario Bonifacio

D.G. Formazione, istruzione e lavoro

(BUR2003019)

D.d.g. 9 settembre 2003 - n. 14200

(3.3.0)

Proroga al 12 dicembre 2003 dei termini per la conclusione dell'attività formativa dei progetti cofinanziabili con il Fondo Sociale Europeo, obiettivo 3 – Misura A2, A3, B1, C2, C3, E1 – Dispositivi Multimisura Extra-Obbligo Formativo e Formazione Superiore Intervento Ponte anno 2002-2003

IL DIRETTORE GENERALE

Visti i propri decreti:

– n. 1919 del 13 febbraio 2003, avente ad oggetto: «Approvazione degli elenchi dei progetti ammessi e dei progetti non ammessi al finanziamento – Intervento Ponte – F.S.E. – Obiettivo 3 – Dispositivi Multimisura Extra-Obbligo Formativo e Formazione Superiore – Anno 2002-2003»;

– n. 2371 del 21 febbraio 2003, recante: «Parziale rettifica, per mero errore materiale, del d.d.g. n. 1919 del 13 febbraio 2003, avente ad oggetto: «Approvazione degli elenchi dei progetti ammessi e dei progetti non ammessi al finanziamento – Intervento Ponte – F.S.E. – Obiettivo 3 – Dispositivi Multimisura Extra-Obbligo Formativo e Formazione Superiore – Anno 2002-2003»;

– n. 2918 del 28 febbraio 2003, avente ad oggetto: «Approvazione degli elenchi dei progetti ammessi e dei progetti non ammessi al finanziamento – Intervento Ponte – F.S.E. – Obiettivo 3 – Dispositivi Multimisura Extra-Obbligo Formativo e Formazione Superiore II Fase – Anno 2002-2003»;

Preso atto che nei sopracitati decreti, il termine per la conclusione dell'attività formativa dei progetti ammessi a finanziamento era fissato al 31 ottobre 2003;

Dato atto della necessità di concedere ai Soggetti Gestori un maggior margine temporale per la conclusione delle attività formative;

Ritenuto pertanto opportuno concedere una proroga del termine di conclusione dell'attività dei progetti ammessi al finanziamento, aventi un monte ore uguale o superiore a 700 ore complessive, al 12 dicembre 2003, per i progetti ammessi e finanziati con i dd.d.g. 1919, 2371 e 2918 rispettivamente del 13 febbraio 2003, del 21 febbraio 2003 e del 28 febbraio 2003;

Vista la l.r. 23 luglio 1996 n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la d.g.r. del 24 maggio 2000, n. 7/4 e successive modifiche ed integrazioni, avente ad oggetto: «Costituzione delle Direzioni Generali e nomina dei Direttori Generali» relativa, fra l'altro, al conferimento al dott. Renzo Ruffini dell'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro;

Decreta

1. di prorogare i termini di conclusione fissati al 31 ottobre 2003 al 12 dicembre 2003 dell'attività formativa dei progetti ammessi al finanziamento e aventi un monte ore uguale o superiore a 700 ore complessive – Fondo Sociale Europeo, obiettivo 3 – Misura A2, A3, B1, C2, C3, E1 – Dispositivi Multimisura Extra-Obbligo Formativo e Formazione Superiore – Intervento Ponte – anno 2002-2003, per i progetti ammessi e finanziati con i sopracitati dd.d.g. 1919, 2371 e 2918 rispettivamente del 13 febbraio 2003, del 21 febbraio 2003 e del 28 febbraio 2003, fermo restando ogni altra disposizione fissata dai relativi atti e dispositivi di bando;

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito *MonitorWeb*.

Il direttore generale: Renzo Ruffini

(BUR20030110)

(3.3.0)

D.d.g. 24 settembre 2003 - n. 15573

Parziale modifica dispositivo Multimisura per la presentazione di progetti di cui alla deliberazione n. 7/12008 del 7 febbraio 2003 e alla d.g.r. n. 7/13084 del 23 maggio 2003, Fondo Sociale Europeo, obiettivo 3, Obbligo Formativo «Percorsi Triennali Sperimentali»

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la d.g.r. n. 7/12008 del 7 febbraio 2003 di approvazione delle «Linee di indirizzo per l'offerta formativa per l'anno formativo 2003/2004» che individua risorse, direttive e modalità procedurali per la realizzazione delle attività e dei servizi formativi;

Vista inoltre la d.g.r. n. 7/13084 del 23 maggio 2003 di approvazione della «Integrazione alle Linee d'indirizzo e direttive per l'offerta formativa Percorsi di Qualifica in Obbligo Formativo per l'anno formativo 2003/2004»;

Dato atto che con le sopracitate deliberazioni si rinviava a successivi atti della D.G. Formazione, Istruzione e Lavoro l'approvazione dei provvedimenti per la realizzazione delle attività e dei servizi formativi individuate nei citati documenti «Linee di Indirizzo e Direttive per l'offerta formativa per l'anno formativo 2003-2004» e «Integrazione alle Linee d'indirizzo e direttive per l'offerta formativa Percorsi di Qualifica in Obbligo Formativo per l'anno formativo 2003/2004»;

Visto il proprio decreto n. 8657 del 28 maggio 2003 di «Approvazione del dispositivo per la presentazione di progetti di cui alle deliberazioni n. 7/12008 del 7 febbraio 2003 e n. 7/13084 del 23 maggio 2003, Fondo Sociale Europeo, obiettivo 3, anno 2003, «Percorsi Triennali Sperimentali»;

Visto in particolare l'allegato n. 1 del suddetto decreto nella parte riguardante «Erogazione del finanziamento» che recita:

«L'erogazione del finanziamento pubblico, per ciascuna annualità di corso, verrà effettuata come segue:

- d) 50% a titolo di anticipo a seguito dell'avvio del progetto,
- e) 40% su certificazione del revisore della spesa effettivamente sostenuta di almeno il 40% dell'anticipo già ricevuto»;

Considerato che per una ottimizzazione sull'utilizzo delle risorse del FSE appare opportuno rivedere la tempistica relativa alla erogazione degli anticipi dei progetti finanziati;

Vista la l.r. 23 luglio 1996 n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamata la d.g.r. n. 24 del 24 maggio 2000 con la quale è stata costituita la Direzione Generale «Formazione, Istruzione e Lavoro» e, contestualmente è stato nominato Direttore Generale della medesima, il dr. Renzo Ruffini;

Decreta

1. Di modificare nell'allegato n. 1 del proprio decreto n. 8657 del 28 maggio 2003, la parte riguardante «Erogazione del finanziamento» relativamente ai punti di seguito indicati:

- d) «50% a titolo di anticipo a seguito dell'avvio del progetto,
- e) 40% su certificazione del revisore della spesa effettivamente sostenuta di almeno il 40% dell'anticipo già ricevuto»;

Stabilendo che per gli acconti, l'erogazione del finanzia-

mento pubblico, per ciascuna annualità di corso, verrà effettuata come di seguito specificato:

- d) 25% a titolo di anticipo a seguito dell'avvio del progetto;
- e) 65% su certificazione del revisore della spesa effettivamente sostenuta di almeno l'80% dell'anticipo ricevuto;

2. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro <http://formalavoro.regione.lombardia.it>.

Il direttore: Renzo Ruffini

(BUR20030111)

(3.4.0)

D.d.u.o. 9 settembre 2003 - n. 14173

Assegnazione, impegno e contestuale liquidazione a n. 2492 richiedenti ammissibili del «buono scuola 2003», per la somma complessiva di € 2.006.954,96 – art. 4, comma 121, lettera a) della l.r. 5 gennaio 2000 n. 1; d.c.r. 20 dicembre 2001, n. VII/390; d.g.r. 14 febbraio 2003 n. 7/12112 – VI provvedimento

IL DIRIGENTE

U.O. SISTEMA EDUCATIVO E UNIVERSITÀ

Vista la l.r. 5 gennaio 2000 n. 1 avente ad oggetto: «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)»;

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/390 del 20 dicembre 2001 – Indirizzi per l'erogazione del buono-scuola di cui all'art. 4, comma 121, lettera e) della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)»;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2003 n. 7/12112 «Determinazione delle modalità di erogazione del buono-scuola per l'anno scolastico 2002/2003 ai sensi della d.c.r. 20 dicembre 2001 n. VII/390» ed in particolare il punto 4 del deliberato nel quale si stabilisce tale elenco venga predisposto in ordine crescente di valore dell'indicatore della situazione reddituale, visto che tale indicatore riconduce la situazione familiare ad un valore per i singoli componenti;

Visto il d.d.g. 18 febbraio 2003, n. 2101 «Modalità operative di applicazione del buono scuola 2003»;

Visto il d.d.g. 24 giugno 2003, n. 1038 «Approvazione elenco beneficiari buono scuola 2003 con riferimento all'a.s. 2002-2003 in ordine crescente rispetto all'indicatore della situazione reddituale»;

Visto il capitolo di spesa 2.5.2.3.2.77 5315 del bilancio in corso che presenta la necessaria disponibilità;

Visto l'allegato a) della d.g.r. n. 7/7622 del 27 dicembre 2001, con il quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali e i livelli retributivi di tutti i dirigenti della Giunta ed individuati i dirigenti assegnati alla Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro;

Visto il d.d.g. 18 febbraio 2003, n. 2101, concernente delega di firma al dirigente dell'Unità Organizzativa Sistema Educativo e Università della Direzione Generale Formazione Istruzione e Lavoro, D.ssa Angiola Gerosa, per l'adozione di atti e provvedimenti di competenza dell'Unità Organizzativa in argomento;

Tutto quanto sopra premesso

Decreta

1. di assegnare a n. 2492 richiedenti ammissibili al «buono scuola 2003» la somma a fianco di ciascuno indicata così come evidenziato nell'allegato A parte integrante del presente provvedimento (*omissis*);

2. di impegnare e contestualmente liquidare a favore dei singoli beneficiari la somma assegnata come indicato nell'allegato A parte integrante del presente provvedimento, per un importo complessivo di € 2.006.954,96;

3. di imputare la somma di € 2.006.954,96 all'UPB 2.5.2.3.2.77 cap. 5315 dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità;

4. di dare comunicazione ai beneficiari dell'esito favorevole dell'istruttoria;

5. di trasmettere il presente atto all'Unità Organizzativa Bilancio e Ragioneria per gli adempimenti di propria competenza;

6. di procedere alla pubblicazione per estratto del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente: Angiola Gerosa

D.G. Sanità

(BUR20030112) (3.2.0)
Circ.r. 19 settembre 2003 - n. 30
Rilevazioni SDO, precisazioni in ordine alle dd.g.r. 12287 del 4 marzo 2003 e 13796 del 25 luglio 2003 ed ulteriori indicazioni riguardanti il flusso informativo

Ai Direttori Generali
Aziende ASL e Ospedaliere
Ai Commissari Straordinari
IRCCS pubblici
Ai legali Rappresentanti
IRCCS di diritto privato
Ospedali Classificati
Case di Cura accreditate
LORO SEDI

D.g.r. 12287 del 4 marzo 2003 – Chiarimenti al punto 26, secondo capoverso, del deliberato.

Sia l'incremento del 5% che la riduzione del 3%, sono calcolati sull'importo del record SDO, risultante dopo l'applicazione delle tariffe di cui all'all. 5 della d.g.r., comprensivo della eventuale quota relativa alle giornate oltre il valore soglia e degli eventuali abbattimenti dovuti a «ricoveri ripetuti» e «libera professione»; non è invece contemplata la eventuale quota aggiuntiva relativa all'impianto di endoprotesi.

Tale importo, costituisce anche il termine di confronto con i «valori mediani di riferimento della casistica regionale».

Alle SDO di riabilitazione (reparto di dimissione 56, 28, 75, più le strutture interamente dedicate), lungodegenza (60) e cure palliative (99), per qualunque regime di ricovero, non si applica alcun incremento o riduzione dell'importo.

La degenza del ricovero in regime ordinario è calcolata quale differenza in giorni tra la data di dimissione e la data di ricovero, decurtata delle eventuali giornate non a carico del SSN segnalate dall'Ospedale, nel caso di uguaglianza tra le due date viene posta convenzionalmente uguale a 1 giorno.

L'importo della SDO è incrementato del 5% se sussistono tutte le seguenti condizioni:

- data di dimissione non antecedente il 5 marzo 2003.
- Struttura di dimissione dotata di DEA o EAS che risulti accreditato e attivato alla data di ricovero.
- Regime di ricovero ordinario.
- Reparto di dimissione per acuti.
- Remunerazione secondo la tariffa «ordinaria» per ricovero, ivi compresi i ricoveri chirurgici di 1 giorno con modalità di dimissione «trasferito ad altra struttura per acuti» (3) o «deceduto» (4); sono invece escluse tutte le dimissioni remunerate secondo la tariffa «0-1 die», con qualunque fattore moltiplicativo:
- degenza di 1 giorno e modalità diversa da «trasferito ad altra struttura per acuti» (3) o «deceduto» (4);
- degenza 1 giorno, DRG non chirurgico e modalità «trasferito» (3) o «deceduto» (4);
- degenza di 2 giorni, DRG non chirurgico, per i casi in cui sia prevista la remunerazione con tariffa giornaliera doppia.
- Importo del ricovero superiore ai «valori mediani di riferimento della casistica regionale»: 2.160,00 euro per DRG chirurgico e 1.751,00 euro per DRG non chirurgico.

L'importo della SDO è ridotto del 3% se sussistono tutte le seguenti condizioni:

- Data di dimissione non antecedente il 5 marzo 2003.
- Struttura di dimissione priva di PS, DEA o EAS che risulti accreditato e attivato alla data del ricovero.
- Qualunque regime di ricovero.
- Reparto di dimissione per acuti.

Tutte le altre prestazioni di ricovero non subiscono alcuna variazione di importo.

L'importo finale del record (dopo applicazione di tutte le regole di valorizzazione) sarà arrotondato all'intero per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta

centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio 1000,50 diventa 1001; 1000,62 diventa 1001; 1000,49 diventa 1000).

D.g.r. 13796 del 25 luglio 2003 – Chiarimenti al punto 12, del deliberato.

Le tariffe relative al DRG 518 non esplicate nel testo della delibera si intendono calcolate secondo gli usuali criteri (75% per «DH e 0-1 die», mentre per la tariffa oltresoglia viene mantenuto il precedente valore, indifferenziato).

Sul sito Web della D.G. Sanità è possibile reperire la tabella completa delle nuove tariffe, in formato Excel, utilizzando la seguente stringa di connessione:

<http://www.sanita.regione.lombardia.it/documenti/elenca.asp?id=documenti&cod=PUB&arg=areaflussi>

Altre indicazioni riguardanti il flusso informativo

In caso di ricovero si soggetti extracomunitari interessati da dichiarazione di emersione o di legalizzazione del lavoro irregolare (l. 189/2002), sprovvisti di codice fiscale definitivo attribuito dal Ministero delle Finanze, si dovranno utilizzare le seguenti codifiche:

- **Onere della degenza:** utilizzare la nuova codifica «D» (maiuscolo) «ricovero a carico del SSN di cittadini extracomunitari interessati da dichiarazione di emersione o di legalizzazione del lavoro irregolare»
- **Comune di residenza:** codificare «999» seguito dal codice del Paese di origine
- **Codice individuale:** riportare il codice di 16 caratteri stampato sul libretto sanitario provvisorio, corrispondente al codice ASL, di 3 caratteri, seguito da un progressivo (es. 3010000000000001).

Per il ricovero dei soggetti con codice individuale del tipo STP (Straniero Temporaneamente Presente), si dovranno utilizzare le seguenti codifiche:

- **Comune di residenza:** codificare «999» seguito dal codice del Paese di origine
- **Onere della degenza:** utilizzare unicamente le codifiche «8», «9», «A», «C» (maiuscolo).

Reintegrazione del tipo di errore grave (attualmente è considerato errore lieve, non invalidante) per il controllo incrociato tra «diagnosi principale» ed «età del paziente», con le seguenti specifiche:

Diagnosi	Intervallo di età valido
290x	> 39
291x	> 14
299x	≤ 14
303x	> 14
314x	≤ 14
315x	≤ 14
330x	≤ 14
440x	> 39
500x ... 505x	> 14
600x	> 39
630x ... 676x	12 ... 55
760x ... 779x	< 1 (*)

(*) per l'idrocele congenito (cod. 7786) l'intervallo è esteso fino a 14 anni.

Per le tipologie tariffarie associate al DRG 481 «Trapianto di midollo» (A, B, C, D) saranno utilizzate le seguenti regole di validazione (si vedano le «Linee guida per la codifica delle diagnosi e degli interventi chirurgici e procedure diagnostiche e terapeutiche – Revisione 2003», parte integrante della citata d.g.r. 13796):

Tipologia	Presenza di almeno uno dei codici di intervento
A	4104, 4107
B	4101, 4104, 4107, 4109
C	4102, 4103, 4105, 4108
D	4102, 4103, 4105, 4106, 4108

In presenza di particolari interventi chirurgici rilevanti (es. trapianti d'organo), con modalità di dimissione ordinaria (paziente non deceduto e non trasferito), saranno ritenute in erro-

re grave (invalidante) le SDO in regime di DH e quelle in regime ordinario con degenza insolitamente breve (fino a 2 gg.).

Come prima indicazione si individuano i seguenti codici di intervento da sottoporre al controllo:

- 335x Trapianto del polmone
- 336x Trapianto combinato cuore polmone
- 375x Trapianto di cuore
- 410x Trapianto del midollo osseo
- 469x Trapianto dell'intestino
- 505x Trapianto di fegato
- 528x Trapianto del pancreas
- 556x Trapianto renale.

È in via di definizione la lista di interventi chirurgici associata a tale controllo.

Considerata l'esigenza, manifestata da alcuni soggetti erogatori, di poter inviare SDO, relative a reali episodi di ricovero, ma per le quali non si chiede il finanziamento (ad esempio perché il ricovero è ritenuto non appropriato) verrà introdotta la seguente ulteriore codifica del campo «Onere della degenza»:

- «X» (maiuscolo) - «Episodio di ricovero di cui si rinuncia al finanziamento».

Tali record non interverranno nel calcolo dell'abbattimento per ricovero ripetuto.

Si ritiene utile, con l'occasione, segnalare alcuni usi errati delle «giornate non a carico del SSN», ricordando che:

- il campo è previsto unicamente per il regime ordinario, mentre per il Day Hospital è sufficiente indicare le effettive giornate DH da remunerare;
- il campo non deve essere utilizzato per simulare un annullamento del record, registrando un valore pari alla degenza calcolata per il ricovero.

Le suddette variazioni saranno attivate sulle elaborazioni regionali a partire dall'1 novembre 2003 e tutti i record SDO ricevuti a partire da tale data, indipendentemente dalla data di dimissione, saranno sottoposti ai nuovi controlli: si invitano pertanto le strutture a verificare e, se necessario, adeguare per tempo i software applicativi.

Il direttore generale:
Carlo Lucchina

D.G. Agricoltura

(BUR20030113)

(4.3.0)

D.d.g. 16 settembre 2003 - n. 14828

Organismo Pagatore Regionale - PSR 2000-2006 - Modifiche ed integrazioni a valenza tecnica alle disposizioni attuative della misura «o» approvate con d.g.r. n. 7/5328 del 2 luglio 2001

ORGANISMO PAGATORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

IL DIRETTORE

Visto il regolamento (CE) 445/2002 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia (FEAOG);

Vista d.g.r. n. 7/5328 del 2 luglio 2001 «PSR 2000-2006 - Modifiche ed integrazioni a valenza tecnica alle disposizioni attuative della misura «o» approvate con d.g.r. n. 7/5328 del 2 luglio 2001»;

Considerato che, a seguito della necessità di aumentare la spesa dei fondi cofinanziati del Piano di Sviluppo Rurale, è necessario modificare ed integrare la parte relativa alla concessione dello Stato di avanzamento lavori (SAL) delle disposizioni attuative della misura «o» al fine di aumentare la possibilità di utilizzare il SAL sia da parte dei beneficiari che non richiedono l'anticipo sia da parte di quelli che lo richiedono;

Ritenuto pertanto di apportare le modifiche ed integrazioni alle disposizioni attuative della misura «o» nella forma individuata nell'allegato 1 al presente provvedimento;

Richiamate le competenze proprie dei Direttori generali di cui alla l.r. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamata la d.g.r. n. 7/4 del 24 maggio 2000 di nomina a Direttore Generale della Direzione Generale Agricoltura del Dott. Paolo Baccolo,

Decreta

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di integrare la parte relativa alla concessione dello Stato di Avanzamento Lavori (SAL) delle disposizioni attuative della misura «o» di cui all'allegato 1 al presente provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale;

2. di pubblicare l'allegato 1 sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore: Paolo Baccolo

ALLEGATO 1

Misura o

Allegato 1 della d.g.r. n. 11711 del 23 dicembre 2002 - capitolo 8 PROCEDURE - punto 8.8-bis Stato di Avanzamento Lavori (SAL)

8.8-bis - Stato di Avanzamento Lavori (SAL)

Possono essere richiesti al massimo due stati di avanzamento lavori.

La possibilità di richiedere lo stato di avanzamento lavori è concessa anche a coloro i quali hanno richiesto l'anticipo. In questo caso l'importo erogato a titolo di anticipo viene decurtato dall'importo richiesto con il SAL.

Il SAL è concesso in base alle seguenti regole:

- la spesa minima sostenuta deve essere pari ad almeno il 15% dell'importo dell'investimento globale ammesso;
- la spesa massima sostenuta, per la quale si richiede il SAL, può essere pari al 90% dell'importo dell'investimento globale ammesso;
- sono considerati SAL le richieste di liquidazione finale relative a singoli lotti omogenei di investimenti ammessi.

D.G. Giovani, sport e pari opportunità

(BUR20030114)

(4.7.3)

D.d.u.o. 22 settembre 2003 - n. 15351

Modifiche al decreto n. 12225 del 22 luglio 2003 «Aggiornamento dell'albo regionale delle associazioni, movimenti e organizzazioni delle donne - Anno 2003»

LA DIRIGENTE DELL'U.O.

POLITICHE FEMMINILI E PARI OPPORTUNITÀ

Visto il proprio decreto n. 12225 del 22 luglio 2003 «Aggiornamento dell'albo regionale delle associazioni, movimenti e organizzazioni delle donne - Anno 2003»;

Ritenuto di dover apportare rettifiche dovute a mero errore materiale relativamente alla posizione delle Associazioni:

- A.I.D.A. Associazione Incontro Donne Antiviolenza Onlus - via Aselli, 17/b - 26100 Cremona;
- MO.I.CA Movimento Italiano Casalenghe Comunale di Castrezzato - via S. Pertini, 28 - 25030 Castrezzato (BS);

Vista la l.r. 23 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale»;

Visto il decreto 20 dicembre 2002 n. 25679 con il quale sono state individuate le strutture organizzative e le relative competenze e aree di attività delle Direzioni Generali della Giunta regionale;

Dato atto che con d.g.r. n. 7/11699 del 23 dicembre 2002 è stato affidato al dr. Ernesto Quattrini l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Giovani, Sport e Pari Opportunità;

Visto il decreto del Direttore Generale n. 167 del 15 ottobre 2003 avente ad oggetto «Delega di firma alla dott.ssa Fiorella Ferrario, Dirigente dell'Unità Organizzativa «Politiche femminili e pari opportunità» della Direzione Generale Giovani, Sport e Pari Opportunità, di provvedimenti ed atti del Direttore Generale»;

Decreta

1. di eliminare dall'elenco di cui al punto 3 del decreto n. 12225 del 22 luglio 2003 le Associazioni A.I.D.A. di Cremona e MO.I.CA di Castrezzato;

2. di iscrivere negli allegati A e C del citato decreto le Associazioni A.I.D.A. e MO.I.CA rispettivamente al n. 199 e 217, riconfermando la numerazione attribuita nell'anno 2002;

3. di considerare annullato il n. 220 dell'allegato C al decreto n. 12225/03;

4. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

5. di trasmettere copia del presente atto alle Associazioni sopra richiamate.

La dirigente dell'U.O.
Politiche femminili e pari opportunità:
Fiorella Ferrario

D.G. Artigianato, nuova economia, ricerca e innovazione tecnologica

(BUR20030115)

(4.5.0)

Com.r. 22 settembre 2003 - n. 137

Comunicato alle forme associative artigiane - L.r. 20 marzo 1990 n. 17, art. 10 - Investimenti socio-economici

La l.r. 17/90 al suo art. 10 prescrive le forme di intervento che la Regione, in conformità agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, attua nel comparto artigiano per sostenere, promuovere ed incentivare gli investimenti socio-economici intrapresi da imprese artigiane o da loro forme associative, aventi i requisiti di cui all'art. 3 della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73.

La Regione, per gli interventi di cui al suddetto articolo, concede alle forme associative contributi in conto capitale nella misura massima del 30% delle spese ritenute ammissibili.

In ottemperanza a quanto stabilito all'art. 72 della Legge Finanziaria 2003, gli interventi volti alla produzione e agli investimenti devono essere finanziati con appositi fondi rotativi e la quota di contributo soggetta a rimborso non può essere inferiore al 50% dell'importo contributivo.

Poiché, a fronte della non rilevante entità dei contributi in oggetto, la modalità di intervento prevista dalla norma citata risulterebbe inutilmente onerosa, si ritiene opportuno finalizzare per il corrente anno le risorse disponibili alle sole attività di promozione e commercializzazione dei prodotti, con esclusione, pertanto, delle restante tipologie di investimento previste all'art. 10 l.r. 17/90.

Pertanto, ai fini della redazione del piano degli interventi per l'esercizio 2003, si invita ad attenersi a quanto detto per la presentazione delle domande.

Il Dirigente dell'Unità Organizzativa
Sviluppo Artigianato: Raffaele Bisignani

D.G. Infrastrutture e mobilità

(BUR20030116)

(5.2.0)

D.d.u.o. 11 settembre 2003 - n. 14518

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Provincia di Cremona - Classificazione a strada provinciale n. 84 del tratto di strada dal km 10 + 330 al km 12 + 310 e declassificazione a strada comunale del relativo tratto di S.P. n. 84 sotteso dal km 10 + 330 al km 12 + 010 in comune di Soresina (CR)

IL DIRIGENTE DI UNITÀ ORGANIZZATIVA VIABILITÀ

Omissis

Decreta

Art. 1 - È approvata la classificazione a strada provinciale n. 84 del tratto di strada dal km 10 + 330 al km 12 + 310 e declassificazione a strada comunale del relativo tratto di S.P. n. 84 sotteso dal km 10 + 330 al km 12 + 010 in comune di Soresina (CR) come individuato con la deliberazione della Giunta provinciale di Cremona n. 84 del 18 giugno 2003.

Art. 2 - Gli enti che consegnano i rispettivi tronchi stradali ai nuovi gestori dovranno elencare le opere strutturali presenti e dovranno consegnare sia la relativa documentazione tecnica di base sia eventuale documentazione tecnica integrativa relativa ad eventuali interventi di restauro o ristrutturazione statica. In caso di assenza di documentazione tecnica gli enti dovranno fare una esplicita dichiarazione al riguardo.

Il dirigente di Unità Organizzativa Viabilità:
Marco Cesca

(BUR20030117)

(5.2.0)

D.d.u.o. 12 settembre 2003 - n. 14605

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Provincia di Lodi - Declassificazione a strada comunale del tratto del-

la S.P. n. 16 «Lodi-Zelo Buon Persico» dal km 8 + 160 al km 8 + 840 in comune di Zelo Buon Persico (LO) e classificazione a strada provinciale della nuova variante alla S.P. n. 16 realizzata in località Mignete in comune di Zelo Buon Persico (LO)

IL DIRIGENTE DELL'U.O. VIABILITÀ

Omissis

Decreta

Art. 1 - È approvata la declassificazione a strada comunale del tratto della S.P. n. 16 «Lodi-Zelo Buon Persico» dal km 8 + 160 al km 8 + 840 in comune di Zelo Buon Persico (LO) e la classificazione a strada provinciale n. 16 della nuova variante all'abitato di Mignete in comune di Zelo Buon Persico come individuato con la deliberazione della Giunta provinciale di Lodi n. 22 del 12 giugno 2003.

Art. 2 - Gli enti che consegnano i rispettivi tronchi stradali ai nuovi gestori dovranno elencare le opere strutturali presenti e dovranno consegnare sia la relativa documentazione tecnica di base sia eventuale documentazione tecnica integrativa relativa ad eventuali interventi di restauro o ristrutturazione statica. In caso di assenza di documentazione tecnica gli enti dovranno fare una esplicita dichiarazione al riguardo.

Il dirigente dell'Unità Organizzativa Viabilità:
Marco Cesca

(BUR20030118)

(5.2.0)

D.d.u.o. 12 settembre 2003 - n. 14606

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Provincia di Lodi - Declassificazione a strada comunale del tratto della S.P. n. 218 «Casalmaiocco-Villavesco» dal km 0 + 000 al km 0 + 900 in comune di Casalmaiocco (LO)

IL DIRIGENTE DELL'U.O. VIABILITÀ

Omissis

Decreta

Art. 1 - È approvata la declassificazione a strada comunale del tratto della S.P. n. 218 «Casalmaiocco-Villavesco» dal km 0 + 000 al km 0 + 900 in comune di Casalmaiocco (LO) come individuato con la deliberazione della Giunta provinciale di Lodi n. 26 del 2 luglio 2003.

Art. 2 - La Provincia di Lodi che consegna il tronco stradale al nuovo gestore dovrà elencare le opere strutturali presenti e dovrà consegnare sia la relativa documentazione tecnica di base sia eventuale documentazione tecnica integrativa relativa ad eventuali interventi di restauro o ristrutturazione statica. In caso di assenza di documentazione tecnica la Provincia di Lodi dovrà fare una esplicita dichiarazione al riguardo.

Il dirigente dell'Unità Organizzativa Viabilità:
Marco Cesca

(BUR20030119)

(5.2.0)

D.d.u.o. 12 settembre 2003 - n. 14607

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Provincia di Lodi - Declassificazione a strada comunale del tratto della S.P. n. 141 «Brembio-Somaglia» dal km 2 + 750 al km 4 + 300 in comune di Brembio (LO)

IL DIRIGENTE DELL'U.O. VIABILITÀ

Omissis

Decreta

Art. 1 - È approvata la declassificazione a strada comunale del tratto della S.P. n. 141 «Brembio-Somaglia» dal km 2 + 750 al km 4 + 300 in comune di Brembio (LO) come individuato con la deliberazione della Giunta provinciale di Lodi n. 23 del 18 giugno 2003.

Art. 2 - La Provincia di Lodi che consegna il tronco stradale al nuovo gestore dovrà elencare le opere strutturali presenti e dovrà consegnare sia la relativa documentazione tecnica di base sia eventuale documentazione tecnica integrativa relativa ad eventuali interventi di restauro o ristrutturazione statica. In caso di assenza di documentazione tecnica la Provincia di Lodi dovrà fare una esplicita dichiarazione al riguardo.

Il dirigente dell'Unità Organizzativa Viabilità:
Marco Cesca

(BUR20030120)

(5.2.0)

D.d.u.o. 12 settembre 2003 - n. 14610

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Provincia di Lodi - Declassificazione a strada comunale del tratto del-

la S.P. n. 168 «Secugnago-Brembio-Livraga» dal km 2 + 084 al km 2 + 614 in comune di Brembio (LO)

IL DIRIGENTE DELL'U.O. VIABILITÀ

Omissis

Decreta

Art. 1 – È approvata la declassificazione a strada comunale del tratto della S.P. n. 168 «Secugnago-Brembio-Livraga» dal km 2 + 084 al km 2 + 614 in comune di Brembio (LO) come individuato con la deliberazione della Giunta provinciale di Lodi n. 23 del 18 giugno 2003.

Art. 2 – La Provincia di Lodi che consegna il tronco stradale al nuovo gestore dovrà elencare le opere strutturali presenti e dovrà consegnare sia la relativa documentazione tecnica di base sia eventuale documentazione tecnica integrativa relativa ad eventuali interventi di restauro o ristrutturazione statica. In caso di assenza di documentazione tecnica la Provincia di Lodi dovrà fare una esplicita dichiarazione al riguardo.

Il dirigente dell'Unità Organizzativa Viabilità:
Marco Cesca

(BUR20030121)

D.d.u.o. 12 settembre 2003 - n. 14611

(5.2.0)

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 – Provincia di Lodi – Declassificazione a strada comunale del tratto della S.P. n. 143 «Secugnago-Turano Lodigiano» dal km 0 + 000 al km 0 + 489 in comune di Secugnago (LO)

IL DIRIGENTE DELL'U.O. VIABILITÀ

Omissis

Decreta

Art. 1 – È approvata la declassificazione a strada comunale del tratto della S.P. n. 143 «Secugnago-Turano Lodigiano» dal km 0 + 000 al km 0 + 489 in comune di Secugnago (LO) come individuato con la deliberazione della Giunta provinciale di Lodi n. 22 del 12 giugno 2003.

Art. 2 – La Provincia di Lodi che consegna il tronco stradale al nuovo gestore dovrà elencare le opere strutturali presenti e dovrà consegnare sia la relativa documentazione tecnica di base sia eventuale documentazione tecnica integrativa relativa ad eventuali interventi di restauro o ristrutturazione statica. In caso di assenza di documentazione tecnica la Provincia di Lodi dovrà fare una esplicita dichiarazione al riguardo.

Il dirigente dell'Unità Organizzativa Viabilità:
Marco Cesca

(BUR20030122)

D.d.u.o. 12 settembre 2003 - n. 14612

(5.2.0)

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 – Provincia di Lodi – Declassificazione a strada comunale del tratto della S.P. n. 219 «Casalmaiocco-Confini Vizzolo Predabissi» dal km 0 + 000 al km 0 + 180 in comune di Casalmaiocco (LO)

IL DIRIGENTE DELL'U.O. VIABILITÀ

Omissis

Decreta

Art. 1 – È approvata la declassificazione a strada comunale del tratto della S.P. n. 219 «Casalmaiocco-Confini Vizzolo Predabissi» dal km 0 + 000 al km 0 + 180 in comune di Casalmaiocco (LO) come individuato con la deliberazione della Giunta provinciale di Lodi n. 26 del 2 luglio 2003.

Art. 2 – La Provincia di Lodi che consegna il tronco stradale al nuovo gestore dovrà elencare le opere strutturali presenti e dovrà consegnare sia la relativa documentazione tecnica di base sia eventuale documentazione tecnica integrativa relativa ad eventuali interventi di restauro o ristrutturazione statica. In caso di assenza di documentazione tecnica la Provincia di Lodi dovrà fare una esplicita dichiarazione al riguardo.

Il dirigente dell'Unità Organizzativa Viabilità:
Marco Cesca

(BUR20030123)

D.d.u.o. 16 settembre 2003 - n. 14826

(5.2.1)

Opere di segnalamento e telecomunicazioni relative alle tratte Brescia-Pisogne e Bornato-Rovato della linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo. Approvazione tecnico-economica del progetto a valere sui fondi della legge 611/96

IL DIRIGENTE DI UNITÀ ORGANIZZATIVA

Visti:

- il d.lgs. 19 novembre 1997 n. 422 «Conferimento alle re-

gioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59»;

- l'art. 22, comma 1, della legge regionale 29 ottobre 1998 n. 22 «Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia» che assegna alla Regione compiti di programmazione, regolamentazione e amministrazione dei servizi ferroviari di cui agli artt. 8 e 9 del d.lgs. 422/97;

- l'art. 2 dell'Accordo di Programma sottoscritto il 2 marzo 2000 da Ministero dei Trasporti e della navigazione e da Regione Lombardia per l'attuazione della delega prevista dall'art. 8, comma 3, del d.lgs. 422/97, che assegna alla Regione, a partire dal 1° gennaio 2000, le funzioni di programmazione ed amministrazione inerenti la rete ed il trasporto ferroviario attualmente in concessione a FNME S.p.A.;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 novembre 2000 «Individuazione e trasferimento alle Regioni delle risorse per l'esercizio delle funzioni e compiti conferiti ai sensi degli artt. 8 e 12 del d.lgs. 19 novembre 1997 n. 422 in materia di trasporto pubblico locale», che all'art. 1, stabilisce che l'Accordo di Programma di cui sopra trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2001;

- l'Accordo ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 281/97 ai fini dell'attuazione dell'art. 15 del d.lgs. 422/97 in materia di investimenti nel settore dei trasporti, sottoscritto il 12 novembre 2002 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Lombardia;

- il Contratto di Programma per gli investimenti sulla rete di FNME, sottoscritto il 17 febbraio 2003 da Regione Lombardia e FNME, che definisce gli impegni già assunti in materia di investimenti inerenti la rete ed il trasporto ferroviario attualmente in concessione a FNME S.p.A.;

- il Regolamento regionale 26 novembre 2002 n. 11 per la gestione tecnica e finanziaria degli interventi sulla rete ferroviaria regionale in concessione;

Considerato che:

- l'intervento per la realizzazione delle opere di segnalamento e telecomunicazioni relative alle tratte Brescia-Pisogne e Bornato-Rovato della linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo, trova rispondenza nel Programma Regionale di Sviluppo della VII Legislatura, ed in particolare nell'obiettivo specifico 8.3.6 «Programmazione di nuovi interventi strutturali e/o tecnologici sulle infrastrutture ferroviarie esistenti per l'attuazione del Servizio Ferroviario Regionale»;

- l'intervento è inserito nel Contratto di Programma Investimenti Regione Lombardia – FNME S.p.A. sottoscritto il 17 febbraio 2003;

Considerato che FNME:

- con nota n. 4011 del 24 aprile 2003 ha presentato istanza di approvazione del progetto esecutivo per le opere di segnalamento e telecomunicazioni relative alle tratte Brescia-Pisogne e Bornato-Rovato della linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo e ha provveduto, contestualmente, ad inviare gli elaborati di progetto e il quadro economico di riferimento dello stesso;

- con nota n. 4167 del 30 aprile 2003 ha presentato istanza di autorizzazione ai sensi del d.P.R. 753/80 all'USTIF – Ufficio Speciale per i Trasporti a Impianti Fissi della Lombardia e ha provveduto, contestualmente, ad inviare gli elaborati di progetto;

Preso atto che gli interventi previsti comportano per le:

- *Opere di segnalamento:*

- la realizzazione degli impianti di segnalamento dell'ACEI di Darfo e Rovato e la trasformazione dei sistemi di protezione dei PL di Rovato, Pisogne, Piancogno e Sellero ancora di tipo SOA o semibarriera;

- la fornitura e posa del Blocco Conta Assi sulle tratte Pisogne-Breno e Bornato-Rovato;

- l'adeguamento degli impianti ASCV di Civate, Cogno, Piancamuno e Bornato;

- la realizzazione degli impianti ACEI di Pisogne e Breno;
- la fornitura e posa del telecomando di interfaccia per DCO nelle stazioni di Sale Marasino, Marone, Pisogne, Breno, Cedegolo, Malonno, Darfo, Rovato;

- la fornitura e posa del cavo TE sulle tratte Bornato-Rovato e Pisogne-Civate;

- le opere civili per l'ACEI di Darfo e Rovato ed alcuni PL;

- i lavori di armamento relativi agli interventi di segnalamento.

• *Opere di telecomunicazione:*

- il completamento dell'impianto di telefonia esistente ed in particolare la fornitura in opera e la messa in esercizio dei sistemi di telecomunicazione necessari alla gestione del telecomando, delle tratte Brescia-Iseo, Bornato-Rovato e Iseo-Cividate;

- la fornitura, posa in opera e messa in esercizio del sistema telefonico selettivo DCO;

- la fornitura, posa in opera e messa in esercizio del sistema telefonico selettivo MAN;

- la fornitura, posa in opera e messa in esercizio del sistema d'informazione al pubblico TDS;

- la predisposizione del collegamento ad un circuito telefonico BCA in ogni Posto Di Lavoro;

- la fornitura, posa in opera e messa in esercizio dei Posti di Lavoro, di telefoni in cassa stagna e di diffusione sonora;

- la fornitura, posa in opera e messa in esercizio dei cavi telefoni secondari;

- la fornitura, posa in opera e messa in esercizio degli armadi telefonici e alimentazione, apparati e circuiti, teste e cassette di sezionamento e attestazione, giunti, pupinizzazione, collegamenti sala relè AC;

Tenuto conto inoltre che le scelte progettuali e la realizzazione degli interventi garantiscono la continuità dell'esercizio ferroviario;

Considerato che nell'Allegato 3 - Scheda 8 «Brescia-Iseo-Edolo - automazione e soppressione PL, sicurezza e segnalamento» dello «Accordo ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 281/97 ai fini dell'attuazione dell'articolo 15 del d.lgs. 422/97 in materia di investimenti nel settore dei trasporti» è previsto un finanziamento di € 16.125.991,47 ed è compreso l'intervento «opere di segnalamento e telecomunicazioni relative alle tratte Brescia-Pisogne e Bornato-Rovato della linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo»;

Preso atto che i costi delle opere, così come presentati nel quadro economico allegato all'istanza di approvazione tecnico economica del progetto, ammontano complessivamente a € 5.864.880,00 e sono a carico dei fondi legge n. 611/96 finalizzati al completamento del programma di ammodernamento della linea Brescia-Iseo-Edolo;

Considerato che:

• si è proceduto all'esame degli elaborati progettuali depositati ed integrati da FNME S.p.A. al fine di determinare la congruità delle opere dal punto di vista tecnico valutando le modalità e gli strumenti di attuazione dei progetti, nonché i tempi e i vincoli di realizzazione, e dal punto di vista economico-finanziario verificando i costi di realizzazione degli interventi nonché le disponibilità e le modalità di erogazione delle risorse finanziarie;

• con la predisposizione del rapporto istruttorio allegato come parte integrante del presente decreto (Allegato 1) (*omissis*) (1) la fase istruttorie si è conclusa con esito favorevole;

Richiamata la nota 1616/FB del 2 luglio 2003 con la quale l'USTIF della Lombardia ha rilasciato il nulla osta tecnico di competenza alla realizzazione delle opere di segnalamento e telecomunicazione;

Ritenuto necessario, per quanto sopra, approvare il progetto esecutivo delle opere di segnalamento e telecomunicazioni relative alle tratte Brescia-Pisogne e Bornato-Rovato della linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo;

Visto l'art. 18 della l.r. 23 luglio 1996, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni, che individua le competenze e i poteri dei Direttori Generali;

Vista la d.g.r. n. 7/2764 del 22 dicembre 2000 «Aggiornamento dell'assetto organizzativo della Giunta Regionale (V provvedimento 2000)» di conferimento degli incarichi dirigenziali;

Decreta

1. di approvare in linea tecnica ed economica il progetto esecutivo delle opere di segnalamento e telecomunicazioni relative alle tratte Brescia-Pisogne e Bornato-Rovato redatto dalla Società Ferrovie Nord Milano Ingegneria, relativo al completamento del programma di ammodernamento della linea Brescia-Iseo-Edolo, depositato presso la Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità, Unità Organizzativa Infrastrut-

ture Ferroviarie (il cui elenco elaborati - Allegato 2 - costituisce parte integrante del presente decreto) (*omissis*) (1), per un importo totale di € 5.864.880,00 comprensivo di lavori, somme a disposizione e IVA sulle spese generali, come risultante dal quadro economico allegato (Allegato 3 - che costituisce parte integrante del presente decreto) (*omissis*) (1);

2. che l'importo totale di € 5.864.880,00 è al netto dell'IVA sui lavori sostenuta dalla società appaltante e dalla stessa recuperabile mediante i meccanismi di detrazione di cui all'art. 19 del d.P.R. 633/72 ovvero mediante richiesta di rimborso ai sensi dell'art. 30 del medesimo d.P.R. 633/72 e al lordo dell'IVA sulle spese generali;

3. che l'importo per la realizzazione dell'opera, di cui al punto 2, è a valere sulle risorse statali *ex lege* n. 611/96 trasferiti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla Regione Lombardia in base allo «Accordo ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. n. 281/97 ai fini dell'attuazione dell'articolo 15 del d.lgs. 422/97 in materia di investimenti nel settore dei trasporti» sottoscritto in data 12 novembre 2002, Allegato 3 - Scheda Intervento 8);

4. che le opere di cui al punto 1 sono dichiarate di pubblica utilità nonché indifferibili ed urgenti ai sensi dell'art. 23 comma 3-sexies della l.r. 29 ottobre 1998 n. 22 così come modificata dalla l.r. 12 gennaio 2002, n. 1;

5. di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto.

Mario Piana

(1) Gli originali allegati al presente decreto e non presenti su questo Bollettino possono essere consultati presso la D.G. Infrastrutture e Mobilità - U.O. Infrastrutture Ferroviarie - via Taramelli 20 - 20124 Milano.

(BUR20030124)

(5.2.1)

D.d.u.o. 19 settembre 2003 - n. 15183

Approvazione in linea tecnica ed economica del progetto definitivo di eliminazione di un PL alla progressiva km 34+761 e realizzazione di una pista ciclopeditonale e del progetto esecutivo di eliminazione di un PL alla progressiva 35+431 e realizzazione di una strada di collegamento in via Rovedoli, relativi al completamento del progetto di ammodernamento della linea Brescia-Iseo-Edolo

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

Visti:

• il d.lgs. 19 novembre 1997 n. 422 «Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59»;

• l'art. 22, comma 1, della legge regionale 29 ottobre 1998 n. 22 «Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia» che assegna alla Regione compiti di programmazione, regolamentazione e amministrazione dei servizi ferroviari di cui agli artt. 8 e 9 del d.lgs. 422/97;

• l'art. 2 dell'Accordo di Programma sottoscritto il 2 marzo 2000 da Ministero dei Trasporti e della navigazione e da Regione Lombardia per l'attuazione della delega prevista dall'art. 8, comma 3, del d.lgs. 422/97, che assegna alla Regione, a partire dal 1° gennaio 2000, le funzioni di programmazione ed amministrazione inerenti la rete ed il trasporto ferroviario attualmente in concessione a FNME S.p.A.;

• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 novembre 2000 «Individuazione e trasferimento alle Regioni delle risorse per l'esercizio delle funzioni e compiti conferiti ai sensi degli artt. 8 e 12 del d.lgs. 19 novembre 1997 n. 422 in materia di trasporto pubblico locale», che all'art. 1, stabilisce che l'Accordo di Programma di cui sopra trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2001;

• l'Accordo ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 281/97 ai fini dell'attuazione dell'art. 15 del d.lgs. 422/97 in materia di investimenti nel settore dei trasporti, sottoscritto il 12 novembre 2002 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Lombardia;

• il Contratto di Programma per gli investimenti sulla rete di FNME, sottoscritto il 17 febbraio 2003 da Regione Lombardia e FNME, che definisce gli impegni già assunti in materia di investimenti inerenti la rete ed il trasporto ferroviario attualmente in concessione a FNME S.p.A.;

• il Regolamento regionale 26 novembre 2002 n. 11 per la gestione tecnica e finanziaria degli interventi sulla rete ferroviaria regionale in concessione;

Considerato che FNME:

- con nota n. 10813 del 14 novembre 2002 ha presentato istanza di approvazione per:

- a) il progetto definitivo di eliminazione di un passaggio a livello (PL) alla progressiva km 34 + 761 e realizzazione di una pista ciclopedonale,

- b) il progetto esecutivo di eliminazione di un PL alla progressiva km 35 + 431 e realizzazione di una strada di collegamento in via Rovedoli,

relativi al comune di Darfo Boario Terme, lungo la linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo, e ha contestualmente provveduto ad inviare gli elaborati progettuali e i quadri economici di riferimento;

Considerato che:

- l'intervento per la realizzazione di una pista ciclopedonale e di una strada di collegamento nel comune di Darfo Boario Terme (BS) lungo la linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo, trova risponda nel Programma Regionale di Sviluppo della VII Legislatura, ed in particolare nell'obiettivo specifico 8.3.6 «Programmazione di nuovi interventi strutturali e/o tecnologici sulle infrastrutture ferroviarie esistenti per l'attuazione del Servizio Ferroviario Regionale»;

- l'intervento è inserito nel Contratto di Programma Investimenti Regione Lombardia - FNME S.p.A. sottoscritto il 17 febbraio 2003;

Considerato che il comune di Darfo Boario Terme (BS):

- con Ordinanza prot. 20262 del 16 settembre 2002 ha disposto la soppressione del passaggio a livello di via Lentumi individuato alla progressiva km 34 + 761;

- con verbale di deliberazione della Giunta Comunale di Darfo Boario Terme, n. 9 del 13 gennaio 2003 ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione di una pista ciclopedonale e il progetto esecutivo per la realizzazione di una viabilità alternativa, derivante dalla soppressione del passaggio a livello alla progressiva 35 + 431 di via Rovedoli, quest'ultimo redatto a seguito delle varianti al Piano Regolatore Generale;

Preso atto che gli interventi previsti comportano:

- a) la realizzazione di una pista ciclopedonale di calibro 2,50 m, lunghezza 154 m circa;

- b) la soppressione del PL di via Rovedoli alla progressiva 35+431 e la realizzazione di una strada di raccordo, lunghezza 263 m circa.

Tenuto conto inoltre che le scelte progettuali e la realizzazione degli interventi garantiscono la continuità dell'esercizio ferroviario;

Preso atto che i costi delle opere, così come presentati nei quadri economici allegati all'istanza di approvazione tecnico economica del progetto, ammontano complessivamente a € 250.350,61 (così suddivisi: € 71.865,49 per il progetto della pista ciclopedonale e € 178.485,12 per la strada di collegamento) e sono a carico dei fondi disponibili sulla legge Regionale n. 31/96 (€ 127.272,06), sulla legge n. 208/98 (€ 81.762,00) e del contributo del comune di Darfo Boario Terme (€ 41.316,55) finalizzati al completamento del programma di ammodernamento della linea Brescia-Iseo-Edolo;

Considerato che:

- si è proceduto all'esame degli elaborati progettuali depositati da FNME S.p.A. al fine di determinare la congruità delle opere dal punto di vista tecnico, valutando le modalità e gli strumenti di attuazione dei progetti nonché i tempi e i vincoli di realizzazione, e dal punto di vista economico-finanziario, verificando i costi di realizzazione degli interventi nonché la disponibilità e le modalità di erogazione delle risorse finanziarie;

- con la predisposizione del rapporto istruttorio allegato come parte integrante del presente decreto (Allegati 1/a e 1/b) (*omissis*) (1) la fase istruttoria si è conclusa con esito favorevole;

Ritenuto necessario, per quanto sopra, approvare il progetto definitivo di eliminazione di un PL e realizzazione di una pista ciclopedonale e il progetto esecutivo di eliminazione di un PL e realizzazione di una strada di collegamento, relativi al comune di Darfo Boario Terme della linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo;

Visto l'art. 18 della l.r. 23 luglio 1996, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la d.g.r. n. 7/2764 del 22 dicembre 2000 «Aggiorna-

mento dell'assetto organizzativo della Giunta Regionale (V provvedimento 2000)» di conferimento degli incarichi dirigenziali;

Decreta

1. di approvare in linea tecnica ed economica:

- a) il progetto definitivo di eliminazione di un PL alla progressiva km 35+761 e realizzazione di una pista ciclopedonale;

- b) il progetto esecutivo di eliminazione di un PL alla progressiva km 35+431 e realizzazione di una strada di collegamento in via Rovedoli,

redatti dalla Società Ferrovie Nord Milano Ingegneria, relativi al completamento del programma di ammodernamento della linea Brescia-Iseo-Edolo, depositati presso la Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità, Unità Organizzativa Infrastrutture Ferroviarie (i cui elenchi elaborati - Allegati 2/a e 2/b - costituiscono parte integrante del presente decreto) (*omissis*) (1) per un importo totale di € 250.350,61 comprensivo di lavori, somme a disposizione e IVA sulle spese generali e sui lavori, come risultante dai quadri economici allegati (Allegati 3/a e 3/b - che costituiscono parte integrante del presente decreto) (*omissis*) (1);

2. che l'importo per la realizzazione delle opere, di cui al punto 2, è a carico dei fondi disponibili sulla legge regionale n. 31/96 (€ 127.272,06) e sulla legge n. 208/98 (€ 81.762,00) e del contributo del Comune di Darfo Boario Terme (€ 41.316,55) per un totale di € 250.350,61;

3. che le opere di cui al punto 1 sono dichiarate di pubblica utilità nonché indifferibili ed urgenti ai sensi dell'art. 23, comma 3-sexies della l.r. 29 ottobre 1998 n. 22 così come modificata dalla l.r. 12 gennaio 2002, n. 1;

4. di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto.

Mario Piana

(1) Gli originali allegati al presente decreto e non presenti su questo Bollettino possono essere consultati presso la D.G. Infrastrutture e Mobilità - U.O. Infrastrutture Ferroviarie - via Taramelli 20 - 20124 Milano.

(BUR20030125)

(5.2.1)

D.d.u.o. 19 settembre 2003 - n. 15184

Decreto di approvazione in linea tecnica ed economica del progetto esecutivo delle opere di armamento relative alla tratta Bornato - Sale Marasino e alla stazione di Darfo Boario Terme redatto dalla Società Ferrovie Nord Milano Ingegneria, relativo al completamento del programma di ammodernamento della linea Brescia - Iseo - Edolo

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

Visti:

- il d.lgs. 19 novembre 1997 n. 422 «Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59»;

- l'art. 22, comma 1, della legge regionale 29 ottobre 1998 n. 22 «Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia» che assegna alla Regione compiti di programmazione, regolamentazione e amministrazione dei servizi ferroviari di cui agli artt. 8 e 9 del d.lgs. 422/97;

- l'art. 2 dell'Accordo di Programma sottoscritto il 2 marzo 2000 da Ministero dei Trasporti e della navigazione e da Regione Lombardia per l'attuazione della delega prevista dall'art. 8, comma 3, del d.lgs. 422/97, che assegna alla Regione, a partire dal 1° gennaio 2000, le funzioni di programmazione ed amministrazione inerenti la rete ed il trasporto ferroviario attualmente in concessione a FNME S.p.A.;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 novembre 2000 «Individuazione e trasferimento alle Regioni delle risorse per l'esercizio delle funzioni e compiti conferiti ai sensi degli artt. 8 e 12 del d.lgs. 19 novembre 1997 n. 422 in materia di trasporto pubblico locale», che all'art. 1, stabilisce che l'Accordo di Programma di cui sopra trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2001;

- l'Accordo ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 281/97 ai fini dell'attuazione dell'art. 15 del d.lgs. 422/97 in materia di investimenti nel settore dei trasporti, sottoscritto il 12 novembre 2002 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Lombardia;

- il Contratto di Programma per gli investimenti sulla rete di FNME, sottoscritto il 17 febbraio 2003 da Regione Lom-

bardia e FNME, che definisce gli impegni già assunti in materia di investimenti inerenti la rete ed il trasporto ferroviario attualmente in concessione a FNME S.p.A.;

- il Regolamento regionale 26 novembre 2002 n. 11 per la gestione tecnica e finanziaria degli interventi sulla rete ferroviaria regionale in concessione;

Considerato che FNME:

- con nota n. 4010 del 24 aprile 2003 ha presentato istanza di approvazione del progetto esecutivo per le opere di armamento relative alla tratta Bornato-Sale Marasino e alla stazione di Darfo Boario Terme della linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo e ha provveduto, contestualmente, ad inviare gli elaborati di progetto e il quadro economico di riferimento dello stesso;

- con nota n. 4165 del 30 aprile 2003 ha presentato istanza di autorizzazione ai sensi del d.P.R. 753/80 all'USTIF - Ufficio Speciale per i Trasporti ai Impianti Fissi della Lombardia e ha provveduto, contestualmente, ad inviare gli elaborati di progetto;

Considerato che:

- l'intervento per la realizzazione delle opere di armamento relative alla tratta Bornato-Sale Marasino e alla stazione di Darfo Boario Terme della linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo, trova rispondenza nel Programma Regionale di Sviluppo della VII Legislatura, ed in particolare nell'obiettivo specifico 8.3.6 «Programmazione di nuovi interventi strutturali e/o tecnologici sulle infrastrutture ferroviarie esistenti per l'attuazione del Servizio Ferroviario Regionale»;

- l'intervento è inserito nel Contratto di Programma Investimenti Regione Lombardia - FNME S.p.A. sottoscritto il 17 febbraio 2003;

Preso atto che gli interventi previsti comportano per le:

- *Interventi sulla tratta Bornato-Sale Marasino*

- Il progetto prevede l'intervento dal deviatoio in ingresso a Sale Marasino lato Iseo (escluso) fino al deviatoio di Bornato lato Brescia (escluso). In particolare il progetto prevede:

- sostituzione totale delle traverse con contemporaneo risanamento della massiciata e la sostituzione di tre deviatoi;

- fornitura e posa di tutti materiali d'armamento e pietrisco per la realizzazione dell'intervento di cui alla premessa;

- lo studio e la correzione del tracciato per una velocità per la maggior parte di 90 km/h, con uno studio e correzione delle curve e relativa picchettazione;

- costituzione della lunga rotaia saldata (l.r.s.) e regolazione delle tensioni per l'intera tratta, ad esclusione dei tratti in cui il tracciato presenta curve con raggio inferiore a m 300, che avranno binari con giunzioni;

- l'esecuzione di tratti di scudatura;

- il rifacimento degli attraversamenti dei PL con elementi in gomma vulcanizzata;

- realizzazione di opere atte allo smaltimento delle acque piovane nelle stazioni presenti sulla tratta in oggetto;

- formazione di muri in c.a. di delimitazione della sede ferroviaria per una lunghezza totale pari a 150 m circa.

- *Interventi stazione di Darfo Boario Terme*

- L'intervento prevede il rifacimento completo del piano d'armamento e di tutte le altre opere connesse della stazione. In particolare il progetto prevede:

- adeguamento dell'intero impianto con allungamento del modulo;

- costituzione di binari nuovi e rinnovamento con risanamento della restante parte;

- rimozione dei deviatoi esistenti;

- costruzione e posa dei nuovi deviatoi nella nuova posizione;

- realizzazione di nuovi marciapiedi (banchina di stazione e banchina ad isola tra 2° e 3° binario);

- formazione di attraversamenti pedonali di stazione con passatoio in gomma vulcanizzata;

- sistemazione del passaggio a livello (PL) alla progressiva km 32 + 590 con la posa di elementi modulari in gomma vulcanizzata;

- installazione di impianto di illuminazione banchine e punta scambi;

- costruzione delle cunicolazioni di banchina (dorsale

principale segnalamento) compresi gli allacciamenti al Fabbricato Viaggiatori);

- modifica dell'attraversamento di sottoservizi lato Edolo.

Tenuto conto inoltre che le scelte progettuali e la realizzazione degli interventi garantiscono la continuità dell'esercizio ferroviario;

Considerato che nell'Allegato 3 - Scheda 8 «Brescia-Iseo-Edolo - automazione e soppressione PL, sicurezza e segnalamento» dello «Accordo ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 281/97 ai fini dell'attuazione dell'articolo 15 del d.lgs. 422/97 in materia di investimenti nel settore dei trasporti» è previsto un finanziamento di € 10.261.111,47 ed è compreso l'intervento «opere di armamento Iseo/Bornato - Iseo/Marone» della linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo;

Preso atto che i costi delle opere, così come presentati nel quadro economico allegato all'istanza di approvazione tecnico economica del progetto, ammontano complessivamente a € 5.542.427,82 e sono a carico dei fondi legge n. 611/96 finalizzati al completamento del programma di ammodernamento della linea Brescia - Iseo - Edolo;

Considerato che:

- si è proceduto all'esame degli elaborati progettuali depositati da FNME S.p.A. al fine di determinare la congruità delle opere dal punto di vista tecnico, valutando le modalità e gli strumenti di attuazione dei progetti nonché i tempi e i vincoli di realizzazione, e dal punto di vista economico-finanziario, verificando i costi di realizzazione degli interventi nonché la disponibilità e le modalità di erogazione delle risorse finanziarie;

- con la predisposizione del rapporto istruttorio allegato come parte integrante del presente decreto (Allegato 1) (*omissis*) (1) la fase istruttoria si è conclusa con esito favorevole;

Richiamata la nota 1617/FB del 16 giugno 2003 con la quale l'USTIF della Lombardia ha rilasciato il nulla osta tecnico di competenza alla realizzazione delle opere di segnalamento e telecomunicazione;

Ritenuto necessario, per quanto sopra, approvare il progetto esecutivo delle opere di armamento relative alle tratte Brescia-Pisogne e Bornato-Rovato della linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo;

Visto l'art. 18 della l.r. 23 luglio 1996, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la d.g.r. n. 7/2764 del 22 dicembre 2000 «Aggiornamento dell'assetto organizzativo della Giunta Regionale (V provvedimento 2000)» di conferimento degli incarichi dirigenziali;

Decreta

1. di approvare in linea tecnica ed economica il progetto esecutivo delle opere di armamento relative alla tratta Bornato - Sale Marasino e alla stazione di Darfo Boario Terme redatto dalla Società Ferrovie Nord Milano Ingegneria, relativo al completamento del programma di ammodernamento della linea Brescia - Iseo - Edolo, depositato presso la Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità, Unità Organizzativa Infrastrutture Ferroviarie, (il cui Elenco elaborati - Allegato 2 - costituisce parte integrante del presente decreto) (*omissis*) (1), per un importo totale di € 5.542.427,82 comprensivo di lavori, somme a disposizione e IVA sulle spese generali, come risultante dal quadro economico allegato (Allegato 3 - che costituisce parte integrante del presente decreto) (*omissis*) (1);

2. che l'importo totale di € 5.542.427,82 è al netto dell'IVA sui lavori sostenuti dalla società appaltante e dalla stessa recuperabile mediante i meccanismi di detrazione di cui all'art. 19 del d.P.R. 633/72 ovvero mediante richiesta di rimborso ai sensi dell'art. 30 del medesimo d.P.R. 633/72 e al lordo dell'IVA sulle spese generali;

3. che l'importo per la realizzazione dell'opera, di cui al punto 2, è a valere sulle risorse statali *ex lege* n. 611/96 trasferiti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla Regione Lombardia in base allo «Accordo ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. n. 281/97 ai fini dell'attuazione dell'articolo 15 del d.lgs. 422/97 in materia di investimenti nel settore dei trasporti» sottoscritto in data 12 novembre 2002, Allegato 3 - Scheda Intervento 8);

4. che le opere di cui al punto 1 sono dichiarate di pubblica utilità nonché indifferibili ed urgenti ai sensi dell'art. 23 com-

ma 3-sexies della l.r. 29 ottobre 1998 n. 22 così come modificata dalla l.r. 12 gennaio 2002 n. 1;

5. di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto.

Mario Piana

(1) Gli originali allegati al presente decreto e non presenti su questo Bollettino possono essere consultati presso la D.G. Infrastrutture e Mobilità - U.O. Infrastrutture Ferroviarie - via Taramelli 20 - 20124 Milano.

- *Direzione Generale Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile*

Lavori alla nuova sede territoriale di Bergamo

Collaudatore: ing. Giacomelli Carlo

Il dirigente:
Nicola Quaranta

D.G. OO.PP., politiche per la casa ed edilizia residenziale pubblica

(BUR20030126)

(5.1.3)

Com.r. 23 settembre 2003 - n. 138

Incarichi di collaudo assegnati il 18 settembre 2003

- *ALER di Milano - corso d'opera e finale - Rinomina*
Intervento adeguamento impianti l. 46/90 ed eliminazione barriere architettoniche tipologia «M-O» al q.re Genova
Collaudatore: arch. Viscardi Ambrogio
- *ALER di Milano - corso d'opera e finale - Rinomina*
Intervento in Comune di Sesto San Giovanni - Q.re Torri ex Gescal
Collaudatore: arch. Zona Alberto
- *Comune di Trescore Balneario (BG)*
FRISL Iniziativa H - Riqualificazione urbana zona «Le Stanze» - Progetto H46
Collaudatore: arch. Vitali Massimo
- *Azienda Ospedaliera San Paolo di Milano*
Corso d'opera e finale risanamento conservativo della Cascina Cantalupa
Collaudatore: ing. Taravella Giovanni
- *Comune di Como*
2° lotto dei lavori di ristrutturazione del centro formazione professionale di via Bellinzona, 88
Collaudatore: ing. Torchiana Marco
- *Fondazione Opera Pia Francesca Colleoni De Maestri di Castano Primo (MI)*
FRISL 97/98 Iniziativa N) mini alloggi protetti per anziani
Collaudatore: ing. Uslenghi Roberto
- *Casa di riposo Santa Chiara di Lodi*
Realizzazione nuova cucina dell'ente e relative infrastrutture
Collaudatore: arch. Vanelli Ferdinando
- *Comune di Sovico (MI)*
L. 457/78 interv. r.e. loc. in piazza Frette
Collaudatore: arch. Zanon Ennio
- *Comune di Grosio (SO)*
Concessione di derivazione di acqua dalla Valle Sperella in Comune di Grosio ad uso idroelettrico
Collaudatore: ing. Corradini Mauro
- *Comune di Varzi (PV)*
L. 179/92 e legge 493/93 edilizia sovvenzionata quadriennio 92/95 - Interv. r.e. loc. in Cappuccini
Collaudatore: ing. Vercesi Leonardo
- *ALER di Varese*
Costruzione fabbricato e autorimesse loc. in v. Madonna dell'Albero
Collaudatore: arch. Stevenazzi Massimo
- *Direzione Generale OO.PP. Struttura interventi in materia di opere pubbliche e di genio civile*
Sistemazione muro spondale in sinistra del Naviglio Grande nel tratto compreso tra v. Corsico e Darsena di p.ta Ticinese
Collaudatore: ing. Tagliaferri Michele
- *Casa di riposo S. Orsola di Teglio (SO)*
Corso d'opera e finale - L. 67/88 2ª fase - RSA per anziani e disabili - Adeguamento a STD 35 P.L. e realizzazione CDI
Collaudatore: ing. Zecca Plinio
- *Città di Bollate*
Accordo di programma - Quadriennio 92/95 - Iniziativa n. 1 tipologie D - F - G - H - M - O
Collaudatore: arch. Turri Marco